SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 156° - Numero 109

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 13 maggio 2015 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 28 aprile 2015, n. **58**.

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare gli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, di seguito denominata «Convenzione».

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Emendamenti di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 20 della Convenzione.

Art. 3.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge:

a) per «protezione fisica attiva» si intende la protezione fornita dalle misure e dalle azioni volte ad impedire o contrastare atti di sottrazione illecita di materie nucleari o di sabotaggio contro materie o installazioni nucleari;

b) per «protezione fisica passiva» si intende la protezione fornita dalle strutture, dai sistemi e dalle procedure di sorveglianza presso le installazioni nucleari per proteggere le materie nucleari da atti di sottrazione illecita e le materie e le installazioni nucleari da atti di sabotaggio;

c) per «piano di protezione fisica» si intende l'insieme delle misure di protezione fisica passiva adottate dall'esercente di un'installazione nucleare o da un vettore autorizzato, comprendenti le modalità d'interfaccia con le azioni di protezione fisica attiva e, nel caso di trasporto, la relativa proposta di programma;

d) per «autorizzazioni» si intendono il nulla osta per la protezione fisica passiva e l'attestato di protezione fisica passiva di cui all'articolo 6, ivi compreso il quadro prescrittivo ad essi associato.

Art. 4.

Autorità competenti

1. Per dare attuazione alle disposizioni contenute nella Convenzione, come emendata, sono individuate le seguenti autorità competenti, che operano in stretto coordinamento tra loro:

a) il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per gli adempimenti di cui all'articolo 5 della Convenzione come emendata, e per la comunicazione, attraverso i canali internazionali previsti, dei pertinenti punti di contatto;

b) il Ministero dell'interno, quale autorità competente per:

1) la protezione fisica attiva delle installazioni nucleari e delle materie nucleari anche in corso di trasporto;

2) la collaborazione con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per gli adempimenti di cui alla lettera *a)*;

c) il Ministero dello sviluppo economico, quale autorità competente per la protezione fisica passiva delle materie e delle installazioni nucleari;

d) il Ministero dell'ambiente e dalla tutela del territorio e del mare, quale autorità competente per l'esercizio delle funzioni e dei compiti spettanti allo Stato in materia ambientale.

2. L'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), nell'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45:

a) esercita i controlli sulla protezione fisica passiva per mezzo degli ispettori di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;

b) formula pareri tecnici alle amministrazioni di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*;

c) procede all'accertamento delle violazioni di cui all'articolo 10, comma 1.

3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 14 dell'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, le competenze di cui al comma 2 del presente articolo sono esercitate dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

Art. 5.

Scenari di riferimento e piani di protezione fisica

1. Il Ministero dell'interno definisce gli scenari di riferimento per la predisposizione dei piani di protezione fisica dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'autorità di cui all'articolo 4, comma 2.

2. I requisiti di protezione fisica passiva e le modalità di redazione dei relativi piani sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro sei

mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dell'autorità di cui all'articolo 4, comma 2, della presente legge.

Art. 6.

Protezione fisica delle materie e delle installazioni nucleari

1. L'esercente di un'installazione nucleare deve essere munito di nulla osta per la protezione fisica passiva, rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico, previo parere del Ministero dell'interno, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'autorità di cui all'articolo 4, comma 2, che formulano eventuali prescrizioni.

2. Ai fini del rilascio del nulla osta di cui al comma 1, l'esercente presenta al Ministero dello sviluppo economico un piano di protezione fisica.

3. Nel caso di trasporto di materie nucleari, il vettore autorizzato deve essere munito di un attestato di protezione fisica passiva rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico, previo parere obbligatorio dell'autorità di cui all'articolo 4, comma 2. Copia dell'attestato è trasmessa al Ministero dell'interno, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Ai fini del rilascio dell'attestato, il trasportatore autorizzato presenta un piano di protezione fisica.

4. Sulla base del piano di protezione fisica, il Ministero dell'interno stabilisce il livello di protezione fisica attiva necessario e, in caso di trasporto, autorizza il relativo programma di trasporto.

Art. 7.

Recupero e messa in sicurezza delle materie nucleari

1. Il Ministero dell'interno, anche a seguito delle comunicazioni previste dall'articolo 25 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, coordina gli interventi e predispone, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un piano d'intervento per il recupero e la messa in sicurezza di materie nucleari, fermi restando gli obblighi di informazione alla popolazione sui rischi e sul comportamento da adottare in caso di emergenza.

Art. 8.

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale

1. Dopo l'articolo 433 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 433-*bis (Attentato alla sicurezza delle installazioni nucleari)*. — Chiunque attenta alla sicurezza delle installazioni nucleari ovvero degli impianti, dei luoghi o dei mezzi adibiti alla produzione, alla conservazione o al trasporto di materie nucleari è punito, qualora dal fatto derivi pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da quattro a otto anni.

Se dal fatto deriva un disastro, la pena è della reclusione da cinque a venti anni».

2. All'articolo 33-*bis*, comma 1, lettera *c)*, del codice di procedura penale, dopo le parole: «433, terzo comma,» sono inserite le seguenti: «433-*bis*, secondo comma,».

Art. 9.

Inosservanza delle disposizioni e delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni

1. Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui all'articolo 10, comma 1, in caso di inosservanza delle disposizioni contenute nelle autorizzazioni, l'autorità di cui all'articolo 4, comma 2, formula specifiche prescrizioni al fine di ripristinare le condizioni ivi previste, comunicando tempestivamente al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'interno e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le inosservanze riscontrate e le prescrizioni impartite.

2. Nel caso di mancato adempimento delle prescrizioni di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, acquisite le eventuali giustificazioni del titolare del provvedimento autorizzativo, d'intesa con il Ministero dell'interno, su segnalazione dell'autorità di cui all'articolo 4, comma 2, dispone la sospensione del provvedimento autorizzativo.

3. Nel caso di gravi e reiterate inosservanze, il Ministero dello sviluppo economico revoca l'autorizzazione, d'intesa con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere obbligatorio dell'autorità di cui all'articolo 4, comma 2.

4. Nei provvedimenti di sospensione o revoca devono essere indicate, ove necessario, le disposizioni per garantire la protezione fisica delle materie, la sicurezza nucleare, la protezione sanitaria dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente.

Art. 10.

Sanzioni amministrative per l'inosservanza delle disposizioni e delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare di un'autorizzazione che non rispetti le disposizioni ivi contenute è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 20.000. Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 9 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 8.000 a euro 50.000.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 aprile 2015

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GENTILONI SILVERI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

Modifica della Convenzione sulla protezione fisica delle materie nucleari

1. **Il titolo della Convenzione sulla protezione fisica delle materie nucleari, adottata il 26 ottobre 1979 (qui di seguito denominata «la Convenzione») è modificato come segue**:

CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE FISICA DELLE MATERIE E INSTALLAZIONI NUCLEARI

2. **Il preambolo della Convenzione è sostituito dal seguente testo:**

Gli Stati parte alla presente Convenzione,

riconoscendo il diritto d'ogni Stato a sviluppare e a utilizzare le applicazioni pacifiche dell'energia nucleare, nonché il loro legittimo interesse per i relativi vantaggi,

convinti che occorre agevolare la cooperazione internazionale e il trasferimento di tecnologie nucleari ai fini delle applicazioni pacifiche dell'energia nucleare, consapevoli del fatto che la protezione fisica riveste un'importanza vitale per la salvaguardia della salute pubblica, dell'incolumità, dell'ambiente e della sicurezza nazionale e internazionale,

consapevoli degli scopi e dei principi dello Statuto delle Nazioni Unite circa il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, l'impegno a favore di rapporti di buon vicinato e di amicizia, e la cooperazione tra gli Stati,

considerando che, ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 2 dello Statuto delle Nazioni Unite, i «Membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall'uso della forza, sia contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite»,

memori della Dichiarazione sulle misure volte a eliminare il terrorismo, allegata alla Risoluzione 49/60 adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 9 dicembre 1994,

desiderosi di prevenire i possibili rischi di traffico, ottenimento ed uso illeciti di materie nucleari oppure di sabotaggio di materie e installazioni nucleari, e consapevoli del fatto che la protezione fisica di dette materie e installazioni contro simili atti è divenuta motivo di forte preoccupazione a livello nazionale e internazionale,

profondamente preoccupati dalla moltiplicazione nel mondo intero degli atti di terrorismo, in tutte le sue forme e manifestazioni, e dalla minaccia del terrorismo internazionale e del crimine organizzato,

certi che la protezione fisica svolga un ruolo importante contro la non proliferazione nucleare e la lotta al terrorismo,

desiderosi di contribuire con la presente Convenzione a rafforzare nel mondo intero la protezione fisica delle materie nucleari e delle installazioni nucleari utilizzate a scopi pacifici,

certi che gli illeciti penali concernenti materie e installazioni nucleari siano motivo di grave preoccupazione e che sia pertanto urgente prendere appropriati ed efficaci provvedimenti, o potenziare i provvedimenti esistenti, per assicurare la prevenzione, la scoperta e la repressione di tali illeciti,

desiderosi di rafforzare la cooperazione internazionale per definire misure efficaci, conformi alla legislazione nazionale di ciascun Partecipante e alla presente Convenzione, per assicurare la protezione fisica delle materie e installazioni nucleari,

certi che la presente Convenzione ottimizzerà la sicurezza di utilizzazione, di immagazzinamento e di trasporto delle materie nucleari nonché di gestione delle installazioni nucleari,

prendendo atto delle raccomandazioni elaborate a livello internazionale in materia di protezione fisica, aggiornate regolarmente e in grado di indicare come ottenere una protezione fisica effettiva con i mezzi attuali,

riconoscendo che una efficace protezione fisica delle materie e installazioni nucleari impiegate a fini militari è di competenza dello Stato che possiede dette materie e installazioni, e nella certezza che tali materie e installazioni sono, e continueranno ad essere, oggetto di una protezione fisica rigorosa,

hanno convenuto quanto segue:

3. Dopo il comma c) dell'articolo 1 della Convenzione sono aggiunti i seguenti commi:

d) con «installazione nucleare» si intende un'installazione (inclusi edifici e attrezzature) in cui sono fabbricate, trattate, utilizzate, manipolate, immagazzinate o definitivamente smaltite materie nucleari, e in cui danni o interferenze possono causare un'emissione di significative quantità di radiazioni o sostanze radioattive;

e) con «sabotaggio» si intende qualsiasi atto deliberato contro un'installazione nucleare oppure materie nucleari in fase di utilizzazione, immagazzinamento o trasporto che, direttamente o indirettamente, possa mettere a repentaglio la salute e la sicurezza del personale, della collettività, ovvero dell'ambiente a causa di un'esposizione a radiazioni o di rilascio di sostanze radioattive.

4. Dopo l'articolo 1 della Convenzione è aggiunto il seguente articolo 1A.

Articolo 1A

Gli obiettivi della presente Convenzione sono quelli di instaurare e mantenere nel mondo intero una efficace protezione fisica delle materie e installazioni nucleari utilizzate a scopi pacifici; nel prevenire e nel combattere ovunque i reati relativi a tali materie e installazioni; nel facilitare la cooperazione tra gli Stati Parte per raggiungere detti obiettivi.

5. L'articolo 2 della Convenzione è sostituito dal seguente testo:

(1) La presente Convenzione si applica alle materie nucleari destinate a scopi pacifici durante il loro utilizzo, immagazzinamento e trasporto, nonché a installazioni nucleari, destinate a scopi pacifici. Le disposizioni degli articoli 3 e 4 e del paragrafo 4 dell'articolo 5 della presente Convenzione sono applicabili a dette materie nucleari soltanto durante il trasporto internazionale.

(2) Ogni Stato parte è interamente responsabile dell'elaborazione, dell'applicazione e della manutenzione di un sistema di protezione fisica sul proprio territorio.

(3) Prescindendo dagli impegni espressamente contratti dagli Stati parte in virtù della presente Convenzione, nulla, nella presente Convenzione, può essere interpretato come limitativo dei diritti sovrani di uno Stato.

(4) a) Nulla, nella presente Convenzione, modifica gli altri diritti, obblighi e le altre responsabilità dei Stati parte risultanti dal diritto internazionale, in particolare dagli scopi e principi dello Statuto delle Nazioni Unite e dal diritto internazionale umanitario.

b) Le attività delle forze armate durante conflitti armati, secondo le definizioni date a questi termini dal diritto internazionale umanitario, non sono disciplinate dalla presente Convenzione se rientrano nel campo di applicazione del diritto internazionale umanitario; le attività svolte dalle forze armate di uno Stato nell'esercizio delle funzioni ufficiali non sono disciplinate dalla presente Convenzione se vigono altre norme del diritto internazionale.

c) Nulla, nella presente Convenzione, va considerato come un'autorizzazione a ricorrere o a minacciare di ricorrere legittimamente alla forza contro materie o installazioni nucleari impiegate a scopi pacifici.

d) Nulla, nella presente Convenzione, giustifica o legittima atti normalmente illeciti né preclude procedimenti in virtù di altre legislazioni.

(5) La presente Convenzione non si applica a materie nucleari utilizzate o conservate a fini militari o a installazioni nucleari contenenti dette materie.

6. Dopo l'articolo 2 della Convenzione è aggiunto il seguente articolo 2A.

Articolo 2A

(1) Lo Stato stabilisce, applica e mantiene un appropriato regime di protezione fisica per le materie e le installazioni nucleari sotto la propria giurisdizione allo scopo di :

a) proteggere contro il furto o l'ottenimento illecito le materie nucleari in fase di utilizzazione, immagazzinamento e trasporto;

b) assicurare l'attuazione di misure rapide e accurate per individuare e, all'occorrenza, recuperare materie nucleari mancanti o rubate; se tali materie si trovano al di fuori del suo territorio, lo Stato parte agisce conformemente alla disposizioni di cui al'articolo 5;

c) proteggere le materie e le installazioni nucleari contro il sabotaggio;

d) attenuare o ridurre il più possibile le conseguenze radiologiche causate da un sabotaggio.

(2) Per il raggiungimento di tali obiettivi ogni Stato parte:

a) elabora e mantiene in vigore un quadro giuridico e normativo per regolamentare la protezione fisica;

b) crea o designa una o più autorità competenti per attuare il suddetto quadro giuridico e normativo;

c) adotta qualsiasi altro provvedimento necessario per assicurare la protezione fisica delle materie e installazioni nucleari.

(3) Per adempiere agli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2, ogni Stato parte applica, per quanto ragionevole e praticabile, i principi di protezione fisica delle materie e installazioni nucleari definiti di seguito, senza pregiudicare altre disposizioni della presente Convenzione.

PRINCIPIO A: Responsabilità dello Stato

La responsabilità per la costituzione, lo sviluppo e il mantenimento di un regime di Protezione Fisica all'interno in uno Stato è interamente a carico dello Stato stesso.

PRINCIPIO B: Responsabilità durante il trasporto internazionale

La responsabilità di uno Stato di assicurare una protezione adeguata delle materie nucleari si estende al trasporto internazionale finché non è eventualmente trasferita, in buona e debita forma, a un altro Stato.

PRINCIPIO C: Quadro giuridico e normativo

Ogni Stato stabilisce e mantiene in vigore un quadro giuridico e normativo per regolamentare la protezione fisica. Esso includerà la definizione dei requisiti di protezione fisica e la predisposizione di un sistema di verifica indipendente e di rilascio delle licenze ovvero prevederà altre procedure per la concessione di autorizzazioni. Esso contemplerà, inoltre, un sistema di ispezioni delle istallazioni nucleari e delle attività di trasporto di materie nucleari per garantire l'osservanza dei requisiti applicabili e delle prescrizioni dei atti autorizzativi, e per stabilire i mezzi necessari ad imporre la loro attuazione, inclusa la predisposizione di un efficace regime sanzionatorio.

PRINCIPIO D: Autorità competente

Ogni Stato istituisce o designa un'autorità competente per attuare il quadro giuridico e normativo e le conferisce le facoltà, le competenze e le risorse finanziarie e umane per svolgere le sue funzioni. Lo Stato adotta inoltre i provvedimenti necessari per garantire che le funzioni svolte da tale autorità siano indipendenti da quelle di qualsiasi altro organismo che promuove o utilizza energia nucleare.

PRINCIPIO E: Responsabilità dei titolari di licenze

Le responsabilità in materia di attuazione delle varie componenti del sistema di protezione fisica sul territorio di uno Stato vanno definite in modo chiaro. Lo Stato assicura che la responsabilità dell'attuazione della protezione fisica delle materie e installazioni nucleari ricada in primo luogo sui titolari di licenze o di altri atti autorizzativi (per esempio operatori o speditori).

PRINCIPIO F: Cultura della sicurezza

Tutti gli enti impegnati nell'attuazione della protezione fisica accordano la debita priorità allo sviluppo e al mantenimento di una cultura della sicurezza, necessaria per assicurare l'effettiva realizzazione della protezione fisica a tutti i livelli dell'ente stesso.

PRINCIPIO G: Minaccia

La protezione fisica in uno Stato si fonda sulla valutazione da parte di questo Stato della minaccia corrente.

PRINCIPIO H: Approccio graduato

I requisiti di protezione fisica dovranno essere basati su un approccio graduato, e valutando la minaccia corrente, i relativi vantaggi, la natura delle materie e le conseguenze che potrebbero risultare dalla rimozione non autorizzata di tali materie o da un atto di sabotaggio contro materie e installazioni nucleari.

PRINCIPIO I: Difesa in profondità

I requisiti stabiliti dagli Stati per la protezione fisica dovranno riflettere il concetto di diverse strutture e metodi di protezione (di tipo strutturale, tecnologico ed organizzativo) del materiale e delle installazioni nucleari, che un eventuale avversario dovrebbe superare per raggiungere il proprio obiettivo.

PRINCIPIO J: Garanzia della qualità

Al fine di garantire che i requisiti, specificati per tutte le attività importanti ai fini della protezione fisica, vengano soddisfatti dovranno essere stabiliti ed attuati programmi di garanzia della qualità.

PRINCIPIO K: Piani di emergenza

I titolari di licenze e le autorità competenti preparano e testano in modo appropriato piani di emergenza per reagire a sottrazioni non autorizzate di materie nucleari o ad atti di sabotaggio contro installazioni o materie nucleari ovvero a tentativi di compiere tali atti.

PRINCIPIO L: Riservatezza

Ogni Stato definisce le disposizioni sulla tutela della riservatezza dei dati la cui divulgazione non autorizzata potrebbe compromettere la protezione fisica di materie e installazioni nucleari.

(4) a) Il presente articolo non si applica alle materie nucleari che lo Stato decide a ragion veduta di non includere nel sistema di protezione fisica di cui al paragrafo 1 per la natura, quantità e vantaggi relativi di tali materie, per le potenziali conseguenze radiologiche o altre conseguenze causate da atti non autorizzati contro le materie e per la valutazione della minaccia esistente.

b) Le materie nucleari non soggette alle disposizioni del presente articolo in virtù del comma a) vanno protette seguendo i principi di una gestione prudente.

7. L'articolo 5 della Convenzione è sostituito dal seguente testo:

(1) Gli Stati parte designano e si comunicano, direttamente o tramite l'AIEA, i punti di contatto per questioni concernenti la presente Convenzione.

(2) In caso di furto, rapina o altra appropriazione illecita di materie nucleari, o di minaccia credibile di tali atti, gli Stati parte, giuste le rispettive legislazioni nazionali, aiuteranno quanto possibile ogni Stato che lo richiedesse a ricuperare e proteggere dette materie. In particolare:

a) Lo Stato parte prenderà le misure necessarie per informare immediatamente gli altri Stati, presumibilmente interessati, circa ogni furto, rapina od altra appropriazione illecita, come anche circa ogni credibile minaccia d'un tale atto, nonché per informare, all'occorrenza, l'AIEA e le organizzazioni internazionali competenti;

b) Gli Stati parte interessati scambieranno informazioni, tra loro o con l'AIEA e le altre organizzazioni internazionali competenti, per proteggere le materie nucleari minacciate, per verificare l'integrità dei contenitori di spedizione o ricuperare le materie nucleari illecitamente sottratte; essi:

i) coordineranno gli sforzi per via diplomatica o altra via convenuta;

ii) si presteranno assistenza qualora venisse richiesta;

iii) assicureranno la restituzione delle materie nucleari rubate ovvero mancanti in seguito a uno degli atti summenzionati.

Le modalità di attuazione di questa cooperazione verranno definite dagli Stati parte interessati.

(3) In caso di sabotaggio di materie o installazioni nucleari, o di minaccia credibile di un tale atto, gli Stati parte coopereranno in ogni modo possibile, in conformità con la legislazione nazionale e con gli obblighi imposti dal diritto internazionale, secondo le seguenti modalità:

a) se un Stato parte è a conoscenza di una credibile minaccia di sabotaggio di materie o installazioni nucleari in un altro Stato, decide le misure da prendere per informare immediatamente quest'ultimo e, all'occorrenza, l'AIEA e le altre organizzazioni internazionali competenti, al fine di impedire il sabotaggio;

b) in caso di sabotaggio di materie o installazioni nucleari in uno Stato parte e qualora questi ritenesse che altri Stati rischiano di essere danneggiati da un evento di natura radiologica, lo Stato Parte, senza pregiudicare altri obblighi derivanti dal diritto internazionale, prenderà le misure necessarie per informare immediatamente gli Stati a rischio e, all'occorrenza, l'AIEA e le altre organizzazioni internazionali competenti, al fine di ridurre il più possibile o attenuare le conseguenze radiologiche del sabotaggio;

c) se, in considerazione dei commi a) e b), uno Stato Parte richiede assistenza, ogni Stato Parte a cui è rivolta tale richiesta determinerà rapidamente e comunicherà allo Stato richiedente, direttamente o tramite l'AIEA, se è in grado di fornire l'assistenza richiesta, in che misura e a che condizioni;

d) le attività di cooperazione di cui ai commi a), b) e c) sono coordinate per via diplomatica o altra via convenuta. Gli Stati interessati decidono bilateralmente o multilateralmente come implementare tale cooperazione.

(4) Gli Stati parte si coadiuvano e consultano, ove occorra, direttamente o tramite l'AIEA e le altre organizzazioni internazionali competenti, al fine di ottenere pareri sul progetto, la manutenzione e il perfezionamento dei sistemi di protezione fisica delle materie nucleari nella fase di trasporto internazionale.

(5) Gli Stati parte possono consultarsi e coadiuvarsi, ove occorra, direttamente o tramite l'AIEA e le altre organizzazioni internazionali competenti, al fine di ottenere pareri sul progetto, la manutenzione e il perfezionamento del proprio sistema di protezione fisica delle installazioni nucleari e delle materie nucleari in fase di utilizzazione, immagazzinamento e trasporto sul territorio nazionale.

8. L'articolo 6 della Convenzione è sostituito dal seguente testo:

(1) Ogni Stato parte prende le adeguate misure, compatibili con la legislazione nazionale, per proteggere il carattere riservato d'ogni informazione ricevuta a titolo confidenziale, nel quadro della presente Convenzione, da un altro Stato parte, oppure ottenuta durante la partecipazione ad attività svolta per l'implementazione della Convenzione. Allorché gli Stati parte comunicano in via confidenziale informazioni a organizzazioni internazionali o a Stati che non partecipano alla presente Convenzione, vanno presi adeguati provvedimenti per proteggerne la riservatezza. Ogni Stato parte comunicherà a terzi informazioni riservate fornite da un altro Stato parte soltanto previo consenso di quest'ultimo.

(2) La presente Convenzione non prevede che gli Stati parte forniscano informazioni che la rispettiva legislazione nazionale non consente di comunicare o che pregiudica la sicurezza nazionale o la protezione fisica di materie o installazioni nucleari.

9. Il paragrafo 1 dell'articolo 7 della Convenzione è sostituito dal seguente testo:

(1) Ogni Stato Parte considera un reato punibile in virtù del diritto nazionale:

a) la ricettazione, la detenzione, l'utilizzo, il trasferimento, l'alterazione, la cessione, l'alienazione o dispersione di materie nucleari, senza la necessaria autorizzazione e in modo che cagionino, o possano cagionare, morte o lesione grave di altre persone oppure danni sostanziali a beni o all'ambiente;

b) il furto o la rapina di materie nucleari;

c) la sottrazione, o altra appropriazione illecita, di materie nucleari;

d) un atto volto a trasportare, inviare o trasferire materie nucleari verso o da uno Stato senza l'autorizzazione necessaria;

e) un atto diretto contro un'installazione nucleare, o volto ad alterare il funzionamento di un'installazione nucleare per provocare intenzionalmente la morte o lesione grave di altre persone o danni sostanziali a beni o all'ambiente per l'esposizione a radiazioni o per il rilascio di sostanze radioattive, a meno che un tale atto non venga eseguito in conformità con il diritto nazionale dello Stato parte sul cui territorio è situata l'installazione nucleare;

f) l'estorsione di materie nucleari mediante minacce, ricorso alla forza o altra forma d'intimidazione;

g) la minaccia:

i) d'impiegare materie nucleari per causare la morte o lesioni gravi ad altre persone ovvero danni sostanziali a beni o all'ambiente, o commettere un reato di cui al comma e);

ii) di commettere un reato di cui al comma b) per costringere una persona fisica o giuridica, un'organizzazione internazionale o uno Stato a commettere o non commettere un atto;

h) un tentativo di commettere un reato di cui ai commi a), b) o c);

i) la partecipazione a un reato di cui ai commi da a) a f);

j) l'organizzazione o l'istigazione di uno dei reati di cui ai commi da a) a h);

k) un atto che concorre alla commissione di uno dei reati di cui ai commi da a) a h) da parte di un gruppo di persone con obiettivi comuni. L'atto è compiuto intenzionalmente:

i) al fine di facilitare l'attività criminale o assecondare gli scopi criminali del gruppo, laddove tale attività e scopi implicano la commissione di un reato di cui ai commi da a) a g);

ii) sapendo che il suddetto gruppo intende compiere un reato di cui ai commi da a) a g).

10. Dopo l'articolo 11 della Convenzione sono aggiunti gli articoli 11A e 11B.

Articolo 11A

Ai fini dell'estradizione o dell'assistenza giudiziaria tra Stati Parte, nessuno dei reati di cui all'articolo 7 è considerato un reato politico ovvero associato a un reato politico o ritenuto di origine politica. Una richiesta di estradizione o di assistenza giudiziaria presentata per un simile reato non può pertanto essere rifiutata adducendo come unica giustificazione il reato politico ovvero l'associazione a un reato politico o l'origine politica del reato.

Articolo 11B

Nulla, nella presente Convenzione, obbliga uno Stato Parte a dare seguito a una richiesta di estradizione o di assistenza giudiziaria se lo Stato ha serie ragioni di sospettare che la richiesta di estradizione o di assistenza giudiziaria per i reati di cui all'articolo 7 è stata presentata per perseguire o punire una persona in ragione della razza, religione, nazionalità, origine etnica o delle opinioni politiche oppure se, dando seguito alla richiesta, pregiudicherebbe la situazione della persona per una di queste ragioni.

11. Dopo l'articolo 13 della Convenzione è aggiunto l'articolo 13A.

Articolo 13A

Nulla, nella presente Convenzione, pregiudica il trasferimento di tecnologia nucleare a scopi pacifici, effettuato per potenziare la protezione fisica di materie ei installazioni nucleari.

12. Il paragrafo 3 dell'articolo 14 della Convenzione è sostituito dal seguente testo:

(3) Allorché il reato è commesso su materie nucleari in fase di utilizzazione, immagazzinamento o di trasporto sul territorio di uno Stato parte e allorché il presunto autore del reato e le materie nucleari rimangono in detto territorio, ovvero allorché è commesso un reato contro un'installazione nucleare e il presunto autore del reato rimane nel territorio dello Stato Parte in cui è stato commesso il reato, nulla, nella presente Convenzione, può essere interpretato come facente obbligo a detto Stato parte di fornire informazioni sulle relative procedure penali.

13. L'articolo 16 della Convenzione è sostituito dal seguente testo:

(1) Cinque anni dopo l'entrata in vigore della modifica adottata l'8 luglio 2005, il depositario convocherà una conferenza degli Stati parte per esaminare l'applicazione della presente Convenzione e valutare l'efficacia del preambolo, del corpo normativo e degli allegati al lume della situazione in corso.

(2) Successivamente, ogni quinquennio almeno, la maggioranza degli Stati parte potrà ottenere la convocazione di analoghe conferenze, facendone istanza al depositario.

14. La nota [b/] dell'allegato II alla Convenzione è sostituita dal seguente testo:

[b/] Materie non irradiate in un reattore o materie irradiate in un reattore con livello d'irraggiamento uguale o inferiore a 1 gray/ora (100 rads/ora) a 1 metro di distanza e senza schermo.

La nota [e/] dell'allegato II alla Convenzione è sostituita dal seguente testo:

[e/] Gli altri combustibili che, dato il loro tenore originario in materie fissili, sono classificati in categoria I o II prima dell'irradiazione possono passare nella categoria immediatamente inferiore qualora il livello d'irraggiamento del combustibile non superi 1 gray/ora (100 rads/ora) a 1 metro di distanza e senza schermo.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية
国际原子能机构
International Atomic Energy Agency
Agence internationale de l'énergie atomique
Международное агентство по атомной энергии
Organismo Internacional de Energía Atómica

Atoms For Peace

Wagramer Strasse 5, P.O. Box 100, A-1400 Wien, Austria
Phone: (+43 1) 2600 • Fax: (+43 1) 26007
E-mail: Official.Mail@iaea.org • Internet: http://www.iaea.org

In reply please refer to:
Dial directly to extension: (+431) 2600-

CONVENTION ON THE PHYSICAL PROTECTION OF NUCLEAR MATERIAL

AMENDMENT

On behalf of the Director General of the International Atomic Energy Agency, as the depositary for the Convention on the Physical Protection of Nuclear Material (the Convention) adopted on 26 October 1979, I hereby certify that the attached document is a true and complete copy of the Amendment to the Convention.

The attached Amendment was adopted in Vienna, on 8 July 2005, at the Conference to consider proposed amendments to the Convention, which met at the Headquarters of the IAEA from 4 to 8 July 2005.

Johan Rautenbach
Director
Office of Legal Affairs

For DIRECTOR GENERAL

25 July 2005

Amendment to the Convention on the Physical Protection of Nuclear Material

1. The Title of the Convention on the Physical Protection of Nuclear Material adopted on 26 October 1979 (hereinafter referred to as "the Convention") is replaced by the following title:

CONVENTION ON THE PHYSICAL PROTECTION OF NUCLEAR MATERIAL AND NUCLEAR FACILITIES

2. The Preamble of the Convention is replaced by the following text:

THE STATES PARTIES TO THIS CONVENTION,

RECOGNIZING the right of all States to develop and apply nuclear energy for peaceful purposes and their legitimate interests in the potential benefits to be derived from the peaceful application of nuclear energy,

CONVINCED of the need to facilitate international co-operation and the transfer of nuclear technology for the peaceful application of nuclear energy,

BEARING IN MIND that physical protection is of vital importance for the protection of public health, safety, the environment and national and international security,

HAVING IN MIND the purposes and principles of the Charter of the United Nations concerning the maintenance of international peace and security and the promotion of good-neighbourliness and friendly relations and co-operation among States,

CONSIDERING that under the terms of paragraph 4 of Article 2 of the Charter of the United Nations, "All members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations,"

RECALLING the Declaration on Measures to Eliminate International Terrorism, annexed to General Assembly resolution 49/60 of 9 December 1994,

DESIRING to avert the potential dangers posed by illicit trafficking, the unlawful taking and use of nuclear material and the sabotage of nuclear material and nuclear facilities, and noting that physical protection against such acts has become a matter of increased national and international concern,

DEEPLY CONCERNED by the worldwide escalation of acts of terrorism in all its forms and manifestations, and by the threats posed by international terrorism and organized crime,

BELIEVING that physical protection plays an important role in supporting nuclear non-proliferation and counter-terrorism objectives,

DESIRING through this Convention to contribute to strengthening worldwide the physical protection of nuclear material and nuclear facilities used for peaceful purposes,

CONVINCED that offences relating to nuclear material and nuclear facilities are a matter of grave concern and that there is an urgent need to adopt appropriate and effective measures, or to strengthen existing measures, to ensure the prevention, detection and punishment of such offences,

DESIRING to strengthen further international co-operation to establish, in conformity with the national law of each State Party and with this Convention, effective measures for the physical protection of nuclear material and nuclear facilities,

CONVINCED that this Convention should complement the safe use, storage and transport of nuclear material and the safe operation of nuclear facilities,

RECOGNIZING that there are internationally formulated physical protection recommendations that are updated from time to time which can provide guidance on contemporary means of achieving effective levels of physical protection,

RECOGNIZING also that effective physical protection of nuclear material and nuclear facilities used for military purposes is a responsibility of the State possessing such nuclear material and nuclear facilities, and understanding that such material and facilities are and will continue to be accorded stringent physical protection,

HAVE AGREED as follows:

3. In Article 1 of the Convention, after paragraph (c), two new paragraphs are added as follows:

(d) "nuclear facility" means a facility (including associated buildings and equipment) in which nuclear material is produced, processed, used, handled, stored or disposed of, if damage to or interference with such facility could lead to the release of significant amounts of radiation or radioactive material;

(e) "sabotage" means any deliberate act directed against a nuclear facility or nuclear material in use, storage or transport which could directly or indirectly endanger the health and safety of personnel, the public or the environment by exposure to radiation or release of radioactive substances.

4. After Article 1 of the Convention, a new Article 1A is added as follows:

Article 1A

The purposes of this Convention are to achieve and maintain worldwide effective physical protection of nuclear material used for peaceful purposes and of nuclear facilities used for peaceful purposes; to prevent and combat offences relating to such material and facilities worldwide; as well as to facilitate co-operation among States Parties to those ends.

5. Article 2 of the Convention is replaced by the following text:

1. This Convention shall apply to nuclear material used for peaceful purposes in use, storage and transport and to nuclear facilities used for peaceful purposes, provided, however, that articles 3 and 4 and paragraph 4 of article 5 of this Convention shall only apply to such nuclear material while in international nuclear transport.

2. The responsibility for the establishment, implementation and maintenance of a physical protection regime within a State Party rests entirely with that State.

3. Apart from the commitments expressly undertaken by States Parties under this Convention, nothing in this Convention shall be interpreted as affecting the sovereign rights of a State.

4. (a) Nothing in this Convention shall affect other rights, obligations and responsibilities of States Parties under international law, in particular the purposes and principles of the Charter of the United Nations and international humanitarian law.

(b) The activities of armed forces during an armed conflict, as those terms are understood under international humanitarian law, which are governed by that law, are not governed by this Convention, and the activities undertaken by the military forces of a State in the exercise of their official duties, inasmuch as they are governed by other rules of international law, are not governed by this Convention.

(c) Nothing in this Convention shall be construed as a lawful authorization to use or threaten to use force against nuclear material or nuclear facilities used for peaceful purposes.

(d) Nothing in this Convention condones or makes lawful otherwise unlawful acts, nor precludes prosecution under other laws.

5. This Convention shall not apply to nuclear material used or retained for military purposes or to a nuclear facility containing such material.

6. After Article 2 of the Convention, a new Article 2A is added as follows:

Article 2A

1. Each State Party shall establish, implement and maintain an appropriate physical protection regime applicable to nuclear material and nuclear facilities under its jurisdiction, with the aim of:

(a) protecting against theft and other unlawful taking of nuclear material in use, storage and transport;

(b) ensuring the implementation of rapid and comprehensive measures to locate and, where appropriate, recover missing or stolen nuclear material; when the material is located outside its territory, that State Party shall act in accordance with article 5;

(c) protecting nuclear material and nuclear facilities against sabotage; and

(d) mitigating or minimizing the radiological consequences of sabotage.

2. In implementing paragraph 1, each State Party shall:

(a) establish and maintain a legislative and regulatory framework to govern physical protection;

(b) establish or designate a competent authority or authorities responsible for the implementation of the legislative and regulatory framework; and

(c) take other appropriate measures necessary for the physical protection of nuclear material and nuclear facilities.

3. In implementing the obligations under paragraphs 1 and 2, each State Party shall, without prejudice to any other provisions of this Convention, apply insofar as is reasonable and practicable the following Fundamental Principles of Physical Protection of Nuclear Material and Nuclear Facilities.

FUNDAMENTAL PRINCIPLE A: *Responsibility of the State*
The responsibility for the establishment, implementation and maintenance of a physical protection regime within a State rests entirely with that State.

FUNDAMENTAL PRINCIPLE B: ***Responsibilities During International Transport***
The responsibility of a State for ensuring that nuclear material is adequately protected extends to the international transport thereof, until that responsibility is properly transferred to another State, as appropriate.

FUNDAMENTAL PRINCIPLE C: ***Legislative and Regulatory Framework***
The State is responsible for establishing and maintaining a legislative and regulatory framework to govern physical protection. This framework should provide for the establishment of applicable physical protection requirements and include a system of evaluation and licensing or other procedures to grant authorization. This framework should include a system of inspection of nuclear facilities and transport to verify compliance with applicable requirements and conditions of the license or other authorizing document, and to establish a means to enforce applicable requirements and conditions, including effective sanctions.

FUNDAMENTAL PRINCIPLE D: ***Competent Authority***
The State should establish or designate a competent authority which is responsible for the implementation of the legislative and regulatory framework, and is provided with adequate authority, competence and financial and human resources to fulfill its assigned responsibilities. The State should take steps to ensure an effective independence between the functions of the State's competent authority and those of any other body in charge of the promotion or utilization of nuclear energy.

FUNDAMENTAL PRINCIPLE E: ***Responsibility of the License Holders***
The responsibilities for implementing the various elements of physical protection within a State should be clearly identified. The State should ensure that the prime responsibility for the implementation of physical protection of nuclear material or of nuclear facilities rests with the holders of the relevant licenses or of other authorizing documents (e.g., operators or shippers).

FUNDAMENTAL PRINCIPLE F: ***Security Culture***
All organizations involved in implementing physical protection should give due priority to the security culture, to its development and maintenance necessary to ensure its effective implementation in the entire organization.

FUNDAMENTAL PRINCIPLE G: ***Threat***
The State's physical protection should be based on the State's current evaluation of the threat.

FUNDAMENTAL PRINCIPLE H: ***Graded Approach***
Physical protection requirements should be based on a graded approach, taking into account the current evaluation of the threat, the relative attractiveness, the nature of the material and potential consequences associated with the unauthorized removal of nuclear material and with the sabotage against nuclear material or nuclear facilities.

FUNDAMENTAL PRINCIPLE I: ***Defence in Depth***
The State's requirements for physical protection should reflect a concept of several layers and methods of protection (structural or other technical, personnel and organizational) that have to be overcome or circumvented by an adversary in order to achieve his objectives.

FUNDAMENTAL PRINCIPLE J: ***Quality Assurance***
A quality assurance policy and quality assurance programmes should be established and implemented with a view to providing confidence that specified requirements for all activities important to physical protection are satisfied.

FUNDAMENTAL PRINCIPLE K: ***Contingency Plans***
Contingency (emergency) plans to respond to unauthorized removal of nuclear material or sabotage of nuclear facilities or nuclear material, or attempts thereof, should be prepared and appropriately exercised by all license holders and authorities concerned.

FUNDAMENTAL PRINCIPLE L: ***Confidentiality***
The State should establish requirements for protecting the confidentiality of information, the unauthorized disclosure of which could compromise the physical protection of nuclear material and nuclear facilities.

4. (a) The provisions of this article shall not apply to any nuclear material which the State Party reasonably decides does not need to be subject to the physical protection regime established pursuant to paragraph 1, taking into account the nature of the material, its quantity and relative attractiveness and the potential radiological and other consequences associated with any unauthorized act directed against it and the current evaluation of the threat against it.

(b) Nuclear material which is not subject to the provisions of this article pursuant to sub-paragraph (a) should be protected in accordance with prudent management practice.

7. Article 5 of the Convention is replaced by the following text:

1. States Parties shall identify and make known to each other directly or through the International Atomic Energy Agency their point of contact in relation to matters within the scope of this Convention.

2. In the case of theft, robbery or any other unlawful taking of nuclear material or credible threat thereof, States Parties shall, in accordance with their national law, provide co-operation and assistance to the maximum feasible extent in the recovery and protection of such material to any State that so requests. In particular:

(a) a State Party shall take appropriate steps to inform as soon as possible other States, which appear to it to be concerned, of any

theft, robbery or other unlawful taking of nuclear material or credible threat thereof, and to inform, where appropriate, the International Atomic Energy Agency and other relevant international organizations;

(b) in doing so, as appropriate, the States Parties concerned shall exchange information with each other, the International Atomic Energy Agency and other relevant international organizations with a view to protecting threatened nuclear material, verifying the integrity of the shipping container or recovering unlawfully taken nuclear material and shall:

(i) co-ordinate their efforts through diplomatic and other agreed channels;

(ii) render assistance, if requested;

(iii) ensure the return of recovered nuclear material stolen or missing as a consequence of the above-mentioned events.

The means of implementation of this co-operation shall be determined by the States Parties concerned.

3. In the case of a credible threat of sabotage of nuclear material or a nuclear facility or in the case of sabotage thereof, States Parties shall, to the maximum feasible extent, in accordance with their national law and consistent with their relevant obligations under international law, co-operate as follows:

(a) if a State Party has knowledge of a credible threat of sabotage of nuclear material or a nuclear facility in another State, the former shall decide on appropriate steps to be taken in order to inform that State as soon as possible and, where appropriate, the International Atomic Energy Agency and other relevant international organizations of that threat, with a view to preventing the sabotage;

(b) in the case of sabotage of nuclear material or a nuclear facility in a State Party and if in its view other States are likely to be radiologically affected, the former, without prejudice to its other obligations under international law, shall take appropriate steps to inform as soon as possible the State or the States which are likely to be radiologically affected and to inform, where appropriate, the International Atomic Energy Agency and other relevant international organizations, with a view to minimizing or mitigating the radiological consequences thereof;

(c) if in the context of sub-paragraphs (a) and (b), a State Party requests assistance, each State Party to which a request for assistance is directed shall promptly decide and notify the requesting State Party, directly or through the International Atomic Energy Agency,

whether it is in a position to render the assistance requested and the scope and terms of the assistance that may be rendered;

(d) co-ordination of the co-operation under sub-paragraphs (a) to (c) shall be through diplomatic or other agreed channels. The means of implementation of this co-operation shall be determined bilaterally or multilaterally by the States Parties concerned.

4. States Parties shall co-operate and consult, as appropriate, with each other directly or through the International Atomic Energy Agency and other relevant international organizations, with a view to obtaining guidance on the design, maintenance and improvement of systems of physical protection of nuclear material in international transport.

5. A State Party may consult and co-operate, as appropriate, with other States Parties directly or through the International Atomic Energy Agency and other relevant international organizations, with a view to obtaining their guidance on the design, maintenance and improvement of its national system of physical protection of nuclear material in domestic use, storage and transport and of nuclear facilities.

8. Article 6 of the Convention is replaced by the following text:

1. States Parties shall take appropriate measures consistent with their national law to protect the confidentiality of any information which they receive in confidence by virtue of the provisions of this Convention from another State Party or through participation in an activity carried out for the implementation of this Convention. If States Parties provide information to international organizations or to States that are not parties to this Convention in confidence, steps shall be taken to ensure that the confidentiality of such information is protected. A State Party that has received information in confidence from another State Party may provide this information to third parties only with the consent of that other State Party.

2. States Parties shall not be required by this Convention to provide any information which they are not permitted to communicate pursuant to national law or which would jeopardize the security of the State concerned or the physical protection of nuclear material or nuclear facilities.

9. Paragraph 1 of Article 7 of the Convention is replaced by the following text:

1. The intentional commission of:

(a) an act without lawful authority which constitutes the receipt, possession, use, transfer, alteration, disposal or dispersal of nuclear material and which causes or is likely to cause death or serious injury to any person or substantial damage to property or to the environment;

(b) a theft or robbery of nuclear material;

(c) an embezzlement or fraudulent obtaining of nuclear material;

(d) an act which constitutes the carrying, sending, or moving of nuclear material into or out of a State without lawful authority;

(e) an act directed against a nuclear facility, or an act interfering with the operation of a nuclear facility, where the offender intentionally causes, or where he knows that the act is likely to cause, death or serious injury to any person or substantial damage to property or to the environment by exposure to radiation or release of radioactive substances, unless the act is undertaken in conformity with the national law of the State Party in the territory of which the nuclear facility is situated;

(f) an act constituting a demand for nuclear material by threat or use of force or by any other form of intimidation;

(g) a threat:

(i) to use nuclear material to cause death or serious injury to any person or substantial damage to property or to the environment or to commit the offence described in sub-paragraph (e), or

(ii) to commit an offence described in sub-paragraphs (b) and (e) in order to compel a natural or legal person, international organization or State to do or to refrain from doing any act;

(h) an attempt to commit any offence described in sub-paragraphs (a) to (e);

(i) an act which constitutes participation in any offence described in sub-paragraphs (a) to (h);

(j) an act of any person who organizes or directs others to commit an offence described in sub-paragraphs (a) to (h); and

(k) an act which contributes to the commission of any offence described in sub-paragraphs (a) to (h) by a group of persons acting with a common purpose; such act shall be intentional and shall either:

(i) be made with the aim of furthering the criminal activity or criminal purpose of the group, where such activity or purpose involves the commission of an offence described in sub-paragraphs (a) to (g), or

(ii) be made in the knowledge of the intention of the group to commit an offence described in sub-paragraphs (a) to (g)

shall be made a punishable offence by each State Party under its national law.

10. After Article 11 of the Convention, two new articles, Article 11A and Article 11B, are added as follows:

Article 11A

None of the offences set forth in article 7 shall be regarded for the purposes of extradition or mutual legal assistance, as a political offence or as an offence connected with a political offence or as an offence inspired by political motives. Accordingly, a request for extradition or for mutual legal assistance based on such an offence may not be refused on the sole ground that it concerns a political offence or an offence connected with a political offence or an offence inspired by political motives.

Article 11B

Nothing in this Convention shall be interpreted as imposing an obligation to extradite or to afford mutual legal assistance, if the requested State Party has substantial grounds for believing that the request for extradition for offences set forth in article 7 or for mutual legal assistance with respect to such offences has been made for the purpose of prosecuting or punishing a person on account of that person's race, religion, nationality, ethnic origin or political opinion or that compliance with the request would cause prejudice to that person's position for any of these reasons.

11. After Article 13 of the Convention, a new Article 13A is added as follows:

Article 13A

Nothing in this Convention shall affect the transfer of nuclear technology for peaceful purposes that is undertaken to strengthen the physical protection of nuclear material and nuclear facilities.

12. Paragraph 3 of Article 14 of the Convention is replaced by the following text:

3. Where an offence involves nuclear material in domestic use, storage or transport, and both the alleged offender and the nuclear material remain in the territory of the State Party in which the offence was committed, or where an offence involves a nuclear facility and the alleged offender remains in the territory of the State Party in which the offence was committed, nothing in this Convention shall be interpreted as requiring that State Party to provide information concerning criminal proceedings arising out of such an offence.

13. Article 16 of the Convention is replaced by the following text:

 1. A conference of States Parties shall be convened by the depositary five years after the entry into force of the Amendment adopted on 8 July 2005 to review the implementation of this Convention and its adequacy as concerns the preamble, the whole of the operative part and the annexes in the light of the then prevailing situation.

 2. At intervals of not less than five years thereafter, the majority of States Parties may obtain, by submitting a proposal to this effect to the depositary, the convening of further conferences with the same objective.

14. Footnote [b/] of Annex II of the Convention is replaced by the following text:

 [b/] Material not irradiated in a reactor or material irradiated in a reactor but with a radiation level equal to or less than 1 gray/hour (100 rads/hour) at one metre unshielded.

15. Footnote [e/] of Annex II of the Convention is replaced by the following text:

 [e/] Other fuel which by virtue of its original fissile material content is classified as Category I and II before irradiation may be reduced one category level while the radiation level from the fuel exceeds 1 gray/hour (100 rads/hour) at one metre unshielded.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2124):

Presentato dal Ministro degli affari esteri Emma BONINO (Governo Letta-I) il 21 febbraio 2014.

Assegnato alle Commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 4 aprile 2014 con pareri delle commissioni I (Aff. costituzionali), IV (Difesa), V (Bilancio), VIII (Ambiente), IX (Trasporti), X (Attività Produttive), XI (Lavoro), XII (Aff. sociali), XIV (Pol. Unione europea).

Esaminato dalle Commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 27 novembre 2014, 13 gennaio 2015, 10 febbraio 2015, 27 febbraio 2015.

Esaminato in Aula ed approvato il 3 marzo 2015.

Senato della Repubblica (atto n. 1791):

Assegnato alle Commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 3ª (Affari esteri, emigrazione), in sede referente il 17 marzo 2015 con pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici), 10ª (Industria), 11ª (Lavoro), 13ª (Ambiente), 14ª (Unione europea).

Esaminato dalle Commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 3ª (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 25 marzo 2015, e 1° aprile 2015.

Esaminato in Aula l'8 e 9 aprile 2015 e approvato, con modificazioni, il 15 aprile 2015.

Camera dei deputati (atto n. 2124-B):

Assegnato alle Commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 17 aprile 2015 con pareri delle commissioni I (Aff. costituzionali) e VIII (Ambiente).

Esaminato dalle Commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 21 aprile 2015.

Esaminato in Aula ed approvato il 22 aprile 2015.

15G00070

DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 aprile 2015.

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza delle avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della regione Lombardia tra il 7 luglio ed il 31 agosto 2014.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 29 APRILE 2015

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni;

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

Visto l'articolo 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2014 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza delle avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della regione Lombardia tra il 7 luglio ed il 31 agosto 2014";

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 208 del 28 novembre 2014 recante: "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dal 7 luglio al 31 agosto 2014 nel territorio della regione Lombardia.";

Vista la nota della regione Lombardia del 15 aprile 2015 con la quale è stata richiesta la proroga dello stato di emergenza;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 21 aprile 2015, prot. n. CG/0020402;

Considerato che gli interventi predisposti sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Ritenuto che la predetta situazione emergenziale persiste e che pertanto ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'articolo 5, comma 1-*bis*, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, è prorogato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza delle avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della regione Lombardia tra il 7 luglio ed il 31 agosto 2014.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2015

Il Presidente del Consiglio dei ministri
RENZI

15A03478

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 aprile 2015.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che il 5 marzo 2015 hanno colpito il territorio delle province di Firenze, Arezzo, Lucca, Massa Carrara, Prato e Pistoia.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 29 APRILE 2015

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

Visto l'articolo 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Considerato che il 5 marzo 2015 il territorio delle province di Firenze, Arezzo, Lucca, Massa Carrara, Prato e Pistoia è stato colpito da eccezionali avversità atmosferiche caratterizzate da forti venti, classificabili tra 11 e 12 gradi della scala Beaufort, definiti come tempesta violenta che hanno provocato ingenti ed estesi danni strutturali ad edifici pubblici e privati, sradicamento di alberi interessando zone arboree demaniali e private, nonché la Riserva naturale biogenetica di Vallombrosa;

Considerato, altresì, che la situazione sopra descritta ha determinato una situazione di pericolo per la pubblica incolumità;

Viste le note della regione Toscana del 18 marzo e del 20 aprile 2015;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 23 aprile 2015;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati dai tecnici del Dipartimento della protezione civile nei giorni 30 e 31 marzo 2015;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi atmosferici in rassegna;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'articolo 5, comma 1, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, commi 1 e 1-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, è dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche, caratterizzate da forti venti, che il 5 marzo 2015 hanno colpito il territorio delle province di Firenze, Arezzo, Lucca, Massa Carrara, Prato e Pistoia.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della regione interessata, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 4.

3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la regione Toscana provvede, in via ordinaria, a coordinare gli interventi conseguenti all'evento finalizzati al superamento della situazione emergenziale in atto.

4. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni, si provvede nel limite di euro 12.500.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-*quinquies* della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2015

Il Presidente del Consiglio dei ministri
RENZI

15A03479

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 14 aprile 2015.

Misure per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

E

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la direttiva 2012/27/UE del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica recepita con decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;

Vista la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili recepita con decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 che, nelle successive modificazioni, recepisce la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia;

Visto il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, che recepisce la direttiva dell'11 febbraio 2004 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia;

Visto il decreto interministeriale 28 dicembre 2012 recante «Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni» (cosiddetto «Conto Termico»);

Visto il decreto interministeriale 5 luglio 2012 sull'incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici;

Visto il decreto interministeriale 6 luglio 2012 sull'incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici;

Vista la deliberazione CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, recante la revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra, che ha approvato il Piano di azione nazionale per la

riduzione dei livelli di emissione dei gas serra e l'aumento del loro assorbimento, successivamente modificata con deliberazione n. 135 dell'11 dicembre 2007 ed aggiornata con delibera CIPE dell'8 marzo 2013, n. 17;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., che all'art. 1, comma 1110, ha istituito un apposito Fondo rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997, reso esecutivo dalla legge 1° giugno 2002, n. 120, previste dalla delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 22 marzo 2003, e successivi aggiornamenti;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante: «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea»;

Visto in particolare l'art. 9 del citato decreto-legge n. 91 del 2014, che dispone «Interventi urgenti per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici e universitari pubblici;

Visto che al comma 8 dell'art. 9 citato è prevista l'adozione di un decreto interministeriale con cui definire i criteri e le modalità di concessione, di erogazione e rimborso dei finanziamenti a tasso agevolato nonché le caratteristiche di strutturazione dei fondi di investimento immobiliare e dei progetti di investimento da questi presentati;

Visto l'art. 1, comma 1111, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione del tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 novembre 2009 che ha definito il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti a valere sulle risorse del Fondo Kyoto, successivamente ridotto del cinquanta per cento ai sensi del comma 3 dell'art. 9 del decreto-legge n. 91 del 2014;

Visto l'art. 1, comma 1115, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che, nell'istituire il Fondo Kyoto presso la Cassa depositi e prestiti S.p.A. (nel seguito: CDP S.p.A.), rimanda ad apposita convenzione per la definizione delle modalità di gestione, dando facoltà alla stessa CDP S.p.A. di avvalersi per l'istruttoria, l'erogazione e per tutti gli atti connessi alla gestione dei finanziamenti concessi di uno o più istituti di credito, scelti sulla base di gare pubbliche in modo da assicurare una omogenea e diffusa copertura territoriale;

Vista la Convenzione per le attività di gestione del Fondo Kyoto di cui all'art. 1, comma 1115 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sottoscritta il 15 novembre 2011, tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e CDP S.p.A., registrata presso la Corte dei conti in data 19 gennaio 2012, Reg. n. 1 - Foglio 108;

Visto l'*addendum* alla convenzione per le attività di gestione del Fondo Kyoto di cui all'art. 1, comma 1115 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sottoscritto tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e CDP S.p.A. il 10 aprile 2014, registrato presso la Corte dei conti in data 3 settembre 2014, Reg. n. 1 - Foglio 3429;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e dal regolamento di esecuzione adottato con il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.;

Visto il Testo Unico Bancario approvato con il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria e s.m.i.;

Visto l'art. 33 del decreto-legge del 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazione dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), recante disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare;

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante «Norme per l'edilizia scolastica», con particolare riferimento all'art. 3 «Competenze degli enti locali» e all'art. 8 «Trasferimento ed utilizzazione degli immobili»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508 e s.m.i., Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n. 142, Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione;

Decreta:

Capo I
NORME GENERALI

Art. 1.
Finalità

1. Il presente decreto individua e disciplina i criteri, e le modalità di concessione, erogazione e rimborso dei finanziamenti a tasso agevolato, in attuazione dell'art. 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, nonché le caratteristiche di strutturazione dei fondi di investimento immobiliare e dei correlati progetti di investimento previsti dal comma 4 del citato art. 9.

2. I finanziamenti a tasso agevolato di cui al comma 1 sono concessi a valere sulle risorse del Fondo rotativo per l'attuazione del Protocollo alla Convenzione quadro delle

Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997, istituito dall'art. 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato dall'art. 57 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (per brevità di seguito denominato «Fondo Kyoto»).

Art. 2.

Risorse finanziarie

1. I finanziamenti a tasso agevolato per le finalità di cui all'art. 9, del citato decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 116 sono concessi nel limite massimo di Euro 350.000.000,00 a valere sulle somme disponibili, alla data di emanazione del presente decreto, nel conto corrente infruttifero n. 25036 intestato «M.RO AMB. ART.1 C.1115 L.296-06», istituito presso la Tesoreria Centrale dello Stato ai sensi dell'art. 1, comma 1115, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Le rate di rimborso dei finanziamenti a tasso agevolato, concessi ai sensi del richiamato art. 9, affluiscono al Fondo Kyoto e sono destinate alle medesime finalità di cui all'art. 1 del presente decreto.

3. Nell'ambito del citato conto corrente infruttifero n. 25036 intestato «M.RO AMB. ART.1 C.1115 L.296-06» CDP S.p.a. gestisce le risorse di cui al comma 1 sulla base di modalità contabili idonee ad assicurare la separata rendicontazione delle stesse.

4. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono così ripartite:

a) nella misura di € 250.000.000, ai progetti di investimento presentati dai soggetti beneficiari di cui all'art. 3;

b) nella misura di € 100.000.000, ai progetti di investimento presentati dai soggetti beneficiari di cui all'art. 6.

5. Alla chiusura dello sportello di presentazione delle domande, ai sensi del successivo art. 10, comma 2, del presente decreto, le eventuali somme residue delle risorse di cui ai punti *a)* e *b)* del precedente comma, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, possono essere destinate, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla copertura delle eventuali istanze residue presentate dai soggetti di cui ai successivi capi II e III, precedentemente non accolte a causa del superamento delle risorse finanziarie individuate dal precedente comma.

6. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le risorse residue di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 4, dopo la conclusione delle procedure di al comma 5, possono essere riprogrammate per i medesimi fini del presente decreto.

Capo II

SOGGETTI PUBBLICI COMPETENTI AI SENSI DELL'ART. 9, COMMA 1 DEL DECRETO-LEGGE N. 91/2014

Art. 3.

Ambito oggettivo di applicazione

1. Possono beneficiare dei finanziamenti disciplinati dal presente decreto i soggetti pubblici proprietari di immobili pubblici destinati all'istruzione scolastica, ivi inclusi gli asili nido, e all'istruzione universitaria, nonché di edifici pubblici dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508.

2. Possono altresì beneficiare dei finanziamenti disciplinati dal presente decreto i soggetti pubblici che a titolo gratuito o oneroso, hanno in uso gli immobili di cui al comma 1, e in particolare i soggetti che hanno in carico gli immobili di cui all'art. 8, comma 1 della legge n. 23/96 e s.m.i.

Art. 4.

Criteri minimi degli interventi

1. Al fine di accedere al finanziamento a tasso agevolato tutti i soggetti beneficiari dovranno rispettare i seguenti requisiti minimi:

a) i progetti relativi a interventi di incremento dell'efficienza energetica e degli usi finali dell'energia dovranno conseguire un miglioramento del parametro dell'efficienza energetica dell'edificio oggetto di intervento di almeno due classi in un periodo massimo di tre anni dalla data di inizio dei lavori di riqualificazione energetica;

b) i progetti di intervento dovranno rispettare i requisiti tecnici minimi e i costi unitari massimi di cui al decreto del Ministero per lo sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 28 dicembre 2012 (Conto Termico);

c) i progetti di intervento, qualora reso necessario dalle condizioni degli edifici, dovranno prevedere l'adeguamento alle norme sulla sicurezza dei luoghi e degli impianti nonché le norme in materia di prevenzione antisismica. Tali opere, qualora strettamente funzionali e comunque non prevalenti, potranno essere finanziate nel limite dell'importo massimo finanziabile previsto per singolo edificio ai sensi del successivo art. 5;

d) i progetti di intervento dovranno altresì assicurare la bonifica o messa in sicurezza delle parti di immobile o sue pertinenze contaminate da amianto. Tali opere, qualora strettamente funzionali e comunque non prevalenti, potranno essere finanziate nel limite dell'importo massimo finanziabile previsto per singolo edificio ai sensi del successivo art. 5.

Art. 5.

Importo massimo finanziabile e durata massima del finanziamento

1. I progetti di intervento presentati dai soggetti di cui all'art. 3, potranno essere ammessi al finanziamento nel rispetto dei limiti indicati nella sottostante tabella:

Tipologia intervento	Durata massima finanziamento agevolato	Importo massimo finanziabile per singolo edificio
Interventi che riguardano esclusivamente l'analisi, il monitoraggio, l'audit e la diagnosi energetica	Massimo 10 anni	Per Edificio Euro 30.000,00
Interventi relativi alla sostituzione dei soli impianti, incluse le opere necessarie alla loro installazione e posa in opera, comprensivi della progettazione e certificazione energetica *ex ante* ed *ex post*	Massimo 20 anni	Per edificio Euro massimo 1.000.000,00
Interventi di riqualificazione energetica dell'edificio inclusi gli impianti e l'involucro comprese le opere necessarie alla installazione e posa in opera, oltre che della progettazione e certificazione energetica *ex ante* ed *ex post*	Massimo 20 anni	Per edificio Euro massimo 2.000.000,00

2. Potranno essere ammessi al finanziamento gli interventi come descritti in tabella, i cui costi sono stati sostenuti in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto.

3. Qualora il costo complessivo del progetto di intervento sia superiore agli importi massimi indicati nella tabella di cui al precedente comma 1, il soggetto richiedente è tenuto a: *i)* dichiarare, in sede di richiesta di finanziamento agevolato, che l'integrale copertura dell'intervento è assicurata da ulteriori risorse finanziarie rientranti nella propria disponibilità e *ii)* presentare, in sede di stipula del relativo contratto di finanziamento, la documentazione comprovante la copertura integrale dell'intervento.

Capo III

FONDI DI INVESTIMENTO CHIUSI AI SENSI DELL'ART. 9, COMMA 4, DECRETO-LEGGE N. 91/2014

Art. 6.

Beneficiari

1. Ai fini del presente decreto sono definiti beneficiari i fondi immobiliari chiusi costituiti ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e s.m.i.

2. Ai sensi dell'art. 9, comma 8, del decreto-legge n. 91/2014, la struttura del patrimonio immobiliare dei fondi di cui al comma 1 può essere costituita, alternativamente nei seguenti modi:

a) da immobili di proprietà pubblica individuati dall'art. 9, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2014,

b) da immobili di cui alla lettera *a)* nonché da altri immobili di proprietà pubblica (patrimonio promiscuo).

3. Ai finanziamenti a tasso agevolato possono accedere, nei limiti delle risorse di cui all'art. 2, comma 4, i progetti di investimento di cui all'art. 7 del presente decreto in cui sono ricompresi, anche nel caso di fondi di cui alla lettera *b)*, comma 2, soltanto gli edifici scolastici, gli asili nido, gli edifici dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) nonché gli edifici destinati alla istruzione universitaria.

Art. 7.

Progetti di investimento - Definizione

1. Per progetto di investimento, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del decreto-legge n. 91 del 2014, si intende il programma di valorizzazione, attraverso interventi di efficientamento energetico, riguardante gli immobili di proprietà pubblica, quali gli edifici scolastici, gli asili nido, gli edifici dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) nonché gli edifici destinati alla istruzione universitaria, ricompresi nei fondi immobiliari costituiti ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111.

2. I progetti di investimento dovranno garantire la convenienza economica e l'efficacia dell'intervento con identificazione dei tempi di ritorno dell'investimento. Tale dimostrazione dovrà essere rappresentata in un separato documento riportante i costi energetici per singole componenti concorrenti al calcolo della prestazione energetica complessiva dell'edificio, il costo energetico totale dell'edificio nella situazione anteriore all'intervento e i corrispondenti costi energetici per singole componenti e totale a realizzazione definitiva dell'intervento.

3. I soggetti proponenti il progetto di investimento dovranno, per ogni singolo edificio in esso ricompreso, dichiarare:

a) la tipologia di intervento da attuare;

b) i costi totali dell'intervento, compresi quelli derivanti dalla diagnosi energetica, dalla certificazione e dalla progettazione;

c) i costi energetici e di esercizio dell'immobile successivamente alla realizzazione dell'intervento;

d) i tempi di ritorno stimato dell'investimento;

e) che l'importo del finanziamento agevolato richiesto, sommato ad eventuali contributi pubblici a fondo perduto o ad altri finanziamenti pubblici già erogati al Fondo di Investimento, sia inferiore al 50% del valore degli interventi del Fondo stesso.

4. L'attuazione dei progetti di investimento non potrà comportare per il soggetto pubblico competente che ha conferito gli immobili al Fondo di Investimento un aumento degli oneri e dei canoni rispetto alla sommatoria degli oneri e dei canoni imputati all'immobile antecedentemente l'attuazione degli interventi di efficientamento energetico.

5. Il progetto di investimento non può comportare ulteriori e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 8.

Criteri minimi degli interventi, importo massimo finanziabile e durata massima del finanziamento

1. Gli interventi riguardanti gli immobili ricompresi nel progetto di investimento devono rispettare i criteri di cui all'art. 4 del presente decreto.

2. Ai progetti di investimento di cui all'art. 7 del presente decreto possono essere concessi, nei limiti di importo massimo finanziabile per singolo edificio di cui all'art. 5, comma 1 e nel limite massimo del 20% del valore del Fondo di investimento immobiliare, finanziamenti a tasso agevolato per la durata massima di 20 anni. L'importo massimo complessivo del finanziamento a tasso agevolato non può, in ogni caso, superare Euro 20.000.000,00 per singolo progetto di investimento. La durata massima del finanziamento agevolato non potrà comunque superare la durata massima del fondo di investimento immobiliare chiuso beneficiario del finanziamento costituito ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 98 del 2011.

3. L'importo massimo finanziabile, comunque, non potrà essere superiore all'importo determinato ai sensi dell'art. 7, comma 3, lettera *e)* del presente decreto.

Art. 9.

Fondi d'investimento immobiliari chiusi

1. Per il conferimento nei Fondi d'investimento immobiliare chiusi degli immobili ricompresi nel progetto di investimento di cui all'art. 7 del presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le norme e le procedure previste all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111.

2. I fondi immobiliari di investimento chiusi presentano la domanda di finanziamento agevolato nelle forme di cui al successivo art. 10, comma 1 e si impegnano a pagare le rate di rimborso del finanziamento.

3. L'attuazione del presente articolo non deve comportare ulteriori oneri per la finanza pubblica, in particolare per il soggetto pubblico che conferisce gli immobili.

Capo IV

DISPOSIZIONI COMUNI RELATIVE ALLE MODALITÀ DI FINANZIAMENTO

Art. 10.

Modalità di presentazione delle domande e ammissione al finanziamento

1. La richiesta di ammissione al finanziamento agevolato avviene sulla base della presentazione del modulo di domanda, redatto, a pena di esclusione, secondo gli schemi allegati al presente decreto, che ne costituiscono parte integrante. Le domande di ammissione e la relativa documentazione firmate digitalmente, devono essere inoltrate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per il Clima e l'Energia e, in copia a CDP S.p.A. mediante PEC ai seguenti indirizzi di posta elettronica: fondokyoto@pec.minambiente.it; cdpspa@pec.cassaddpp.it. Saranno dichiarate irricevibili le istanze non trasmesse nel rispetto delle modalità di cui al presente comma.

2. Le domande di ammissione al finanziamento potranno essere presentate a decorrere dalla data di pubblicazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di apposito comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e fino alle ore 17,00 del novantesimo giorno successivo: farà fede per l'ordine cronologico la data e l'orario riportato nella ricevuta di accettazione rilasciata dal provider di posta certificata del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Sono ammessi più invii purché nel primo invio sia specificato il numero degli stessi; in questo caso farà fede, per l'ordine cronologico, la data della ricevuta di accettazione della PEC riguardante il primo invio. I successivi invii dovranno avvenire entro un termine massimo di 60 minuti dal primo.

3. Le domande di ammissione devono essere accompagnate dalla documentazione prevista. Le dichiarazioni sono rese nelle forme previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

4. L'ammissione al finanziamento agevolato, avverrà fino al raggiungimento del limite massimo delle risorse pari a 350.000.000,00 Euro.

5. L'istanza di accesso a finanziamento deve essere corredata, a pena di inammissibilità, della seguente documentazione:

a) diagnosi energetica degli immobili;

b) certificazione energetica del plesso prima dell'intervento proposto.

Art. 11.

Forma tecnica e condizioni generali ed economiche dei finanziamenti agevolati

1. I finanziamenti agevolati assumono la forma di prestiti di scopo, a rate semestrali, costanti (metodo francese), posticipate, con applicazione del tasso fisso determinato ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

2. L'ammortamento dei prestiti decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo al perfezionamento del contratto di finanziamento agevolato, ovvero dal 1° luglio dello stesso anno per i contratti conclusi nel primo semestre dell'anno.

3. Per le erogazioni, parziali o totali, dei prestiti in data anteriore all'inizio dell'ammortamento, gli interessi di preammortamento sono calcolati, al medesimo tasso di interesse fisso praticato sul prestito, dal giorno successivo all'erogazione fino al giorno immediatamente precedente l'inizio dell'ammortamento.

4. Il soggetto beneficiario del finanziamento agevolato si obbliga ad effettuare il pagamento di quanto dovuto a titolo di capitale ed interessi a decorrere dalla data di inizio dell'ammortamento ed entro e non oltre la data di scadenza del contratto di finanziamento agevolato, in rate semestrali costanti posticipate, comprensive di quota capitale e quota interessi, con scadenza al 30 giugno ed al 31 dicembre di ciascun anno, secondo il piano di ammortamento.

5. Nel caso di ritardo da parte del soggetto beneficiario nell'effettuazione di qualsivoglia pagamento dovuto in base al contratto di finanziamento agevolato per capitale od interessi o ad altro titolo, a qualsiasi causa attribuibile, sono dovuti, sull'importo non pagato, gli interessi di mora al tasso di interesse legale.

6. È consentita l'estinzione anticipata del finanziamento agevolato, senza oneri o commissioni a carico del soggetto beneficiario del finanziamento agevolato.

Art. 12.

Modalità di erogazione dei finanziamenti agevolati e documentazione di spesa

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base dell'ordine cronologico di ricezione delle domande, verifica la completezza documentale delle istanze pervenute e dei relativi allegati, nei limiti delle disponibilità delle risorse e tenuto conto di eventuali domande che dovessero risultare non ammissibili per carenza documentale o non sussistenza delle condizioni di procedibilità per l'accesso alle agevolazioni. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può fare richiesta di chiarimenti e/o precisazioni necessari ai fini dell'istruttoria stessa, a mezzo PEC. Le risposte ai chiarimenti devono essere inoltrate a mezzo PEC, entro il termine di 15 giorni solari dalla data di ricezione della richiesta. In caso di mancato invio delle risposte, entro il citato termine di 15 giorni solari, l'istruttoria si conclude con la decadenza della domanda. Resta inteso che il modulo di domanda e la relativa documentazione non sono integrabili in momenti successivi a quello di presentazione della stessa.

2. A conclusione delle verifiche, e comunque non oltre 90 giorni dalla data di ricezione delle domande ovvero dalla ricezione dei chiarimenti richiesti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per il Clima e l'Energia, adotta il relativo provvedimento di concessione o di diniego del finanziamento agevolato. Le verifiche ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 volte ad appurare la veridicità delle dichiarazioni rese dal soggetto richiedente sono effettuate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Il provvedimento di concessione determina l'ammontare e la durata del finanziamento agevolato. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per il Clima e l'Energia notifica il provvedimento di ammissione al finanziamento agevolato ai soggetti beneficiari ed a CDP S.p.A. Successivamente CDP S.p.A. procede alla stipula del contratto di finanziamento e alla successiva erogazione sulla base della documentazione acquisita nelle forme previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo gli schemi di documentazione e di contratto di finanziamento allegati ad un secondo *addendum* alla Convenzione di cui al comma 6. I soggetti beneficiari sono tenuti a fornire, via PEC, entro 120 giorni consecutivi dalla data di ricezione della notifica del provvedimento di ammissione, tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto di finanziamento agevolato, pena la decadenza del finanziamento agevolato. Qualora i soggetti beneficiari si trovino impossibilitati a trasmettere la documentazione per la stipula nel predetto termine di 120 giorni, potranno avanzare richiesta di proroga dei termini mediante PEC da inviare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per la relativa autorizzazione, e in copia a CDP S.p.A., illustrando le ragioni che impediscono il rispetto dei citati termini e indicando la durata della proroga stessa.

4. La CDP S.p.A. nel rispetto di quanto previsto nel contratto di finanziamento, e previo nulla osta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, procede all'erogazione dei finanziamenti ai relativi beneficiari. La CDP S.p.A. entro 5 giorni lavorativi dà comunicazione dell'avvenuta erogazione del finanziamento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca.

5. L'erogazione della prima tranche del finanziamento agevolato, a titolo di anticipazione e fino ad un massimo del 25% del suo importo, viene disposta da CDP S.p.A., su richiesta del soggetto beneficiario, previo avvenuto rilascio del relativo nulla osta da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'erogazione delle tranche successive, a seguito degli adempimenti di cui all'art. 13 comma 1, per il restante 75% dell'importo del finanziamento agevolato è disposta sulla base degli schemi allegati ad un secondo *addendum* alla Convenzione di cui al successivo comma 6, per stati di avanzamento, sottoscritti dal direttore dei lavori o figura analoga, ciascuno di importo non inferiore al 25% del finanziamento stesso, compresa l'erogazione a saldo, previa acquisizione del relativo nulla osta da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'erogazione del saldo finale non potrà avvenire in assenza della certificazione di cui al comma 6 dell'art. 9 del decreto-legge n. 91 del 2014.

6. La CDP S.p.A. nello svolgimento delle attività previste dal presente decreto opera sulla base di un secondo *addendum* alla convenzione stipulata con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 15 novembre 2011 e all'*addendum* alla stessa già

stipulato in data 10 aprile 2014, che dovrà essere sottoscritto entro 90 giorni dall'emanazione del presente decreto. Laddove applicabili, verranno utilizzati gli schemi e le garanzie adottate da CDP S.p.A. per la concessione e il perfezionamento contrattuale dei finanziamenti agli Enti Pubblici, meglio specificate nel secondo *addendum* alla convenzione stipulata con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 15 novembre 2011 e all'*addendum* alla stessa già stipulato in data 10 aprile 2014, di cui al presente comma.

Art. 13.

Tempi e modalità di realizzazione degli investimenti ammessi

1. I soggetti beneficiari, in relazione a ciascuno degli edifici destinatari degli investimenti, sono tenuti a comunicare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e a CDP S.p.A. per mezzo PEC, entro 180 giorni dalla data di firma del contratto di finanziamento agevolato, ai seguenti indirizzi di posta elettronica: fondokyoto@pec.minambiente.it, cdpspa@pec.cassaddpp.it, l'avvenuto inizio dei lavori specificandone la data e allegando copia del verbale di consegna lavori nonché il quadro economico definitivo, redatto nelle forme previste dal Codice degli Appalti, sulla base del quale saranno effettuate le erogazioni di cui all'art. 12, commi 4 e 5. Eventuali richieste motivate di proroga dei termini di inizio lavori dovranno essere trasmesse al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per la relativa autorizzazione.

2. I lavori di realizzazione dell'intervento per singolo edificio devono terminare entro e non oltre i successivi 36 mesi a decorrere dalla data di perfezionamento del contratto di finanziamento agevolato. Per giustificati motivi e previa istanza debitamente motivata da parte del soggetto beneficiario, può essere concessa una proroga del predetto termine fino ad un massimo di 18 mesi dalla data di scadenza.

Art. 14.

Casi di decadenza e revoca. Recupero somme

1. La mancata produzione della certificazione attestante la riduzione dei consumi energetici, ai sensi dell'art. 9, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 116, comporta la revoca dell'intero finanziamento concesso. Tale certificazione deve essere prodotta insieme all'atto di collaudo.

2. Nel caso di finanziamenti agevolati erogati ai soggetti di cui all'art. 9, gli stessi dovranno, a pena di revoca, produrre la certificazione sulla riduzione dei consumi insieme all'atto di collaudo di ogni singolo immobile ricompreso nel progetto di investimento con le modalità previste dal richiamato art. 9, comma 6, del decreto-legge n. 91 del 2014.

3. Ulteriori casi di revoca del finanziamento agevolato sono:

a) mancato rispetto degli adempimenti di legge;

b) mancata realizzazione, anche parziale, dell'intervento nei termini previsti dall'art. 13, comma 2;

c) sostanziale difformità tra il progetto presentato e quello effettivamente realizzato;

d) istanza basata su dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti;

e) revoca o mancato ottenimento delle autorizzazioni e concessioni necessarie alla realizzazione dell'intervento;

f) in ogni altro caso in cui dati, notizie o fatti circostanziati fanno ritenere l'intervento non realizzabile;

g) nei casi indicati nel contratto di finanziamento allegato al secondo *addendum* alla convenzione di cui all'art. 12, comma 6, del presente decreto da stipularsi tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la CDP S.p.A.

4. Costituiscono casi di decadenza dal finanziamento agevolato:

a) il mancato avvio di lavori entro 180 giorni dalla data di firma del contratto di finanziamento, in assenza di autorizzazione alla richiesta motivata di proroga del suddetto termine;

b) l'esecuzione di varianti in corso d'opera non conformi a quanto previsto dall'art. 132 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e dal regolamento di esecuzione adottato con il D.P.R. 5 ottobre 2010, 207.

5. La revoca o la decadenza dal finanziamento agevolato è dichiarata con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche ad esito di eventuali comunicazioni della CDP S.p.A., ovvero ad esito delle verifiche effettuate ai sensi del successivo art. 16. Il decreto viene trasmesso dal Ministero dell'ambiente e del tutela del territorio e del mare al soggetto beneficiario e alla CDP S.p.A. a mezzo PEC.

6. La CDP S.p.A. provvede all'effettivo recupero delle somme con le modalità previste dalla convenzione di cui all'art. 1, comma 1115, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sottoscritta il 15 novembre 2011 tra il Ministero dell'ambiente, tutela del territorio e del mare e CDP S.p.A.

7. Il soggetto beneficiario in caso di revoca o decadenza, come disciplinata dal presente articolo, dovrà restituire le somme ricevute al netto dell'eventuale capitale ammortizzato. L'importo da restituire dovrà essere aumentato degli interessi legali da computarsi dalla data di effettiva erogazione delle somme da parte di CDP S.p.A. fino alla data di restituzione delle somme.

Art. 15.

Cumulabilità

1. I finanziamenti agevolati di cui al presente decreto sono cumulabili con altre forme di incentivazione previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale nei limiti dalle stesse previsti e in ogni caso non possono superare cumulativamente il 50% del valore del progetto.

Art. 16.

Verifiche, controlli

1. La Direzione generale per il Clima e l'Energia del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare verifica a campione la regolare esecuzione degli interventi finanziati nonché la conformità degli stessi al progetto presentato in sede di domanda e la conformità a legge delle varianti in corso d'opera autorizzate dalla Stazione appaltante.

2. In caso di difformità la Direzione generale per il Clima e l'Energia del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare potrà revocare il finanziamento concesso nei modi previsti dall'art. 14.

3. La Direzione generale per il Clima e l'Energia del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nei casi previsti dal presente articolo e in quelli di cui all'art. 14 darà comunicazione alla competente Procura Regionale della Corte dei conti e alla Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Art. 17.

Monitoraggio, divulgazione dei risultati e attività di informazione

1. Al fine di consentire una valutazione di efficacia dell'utilizzo delle risorse del Fondo Kyoto, nonché degli effetti aggregati conseguiti a seguito della realizzazione degli investimenti con le stesse finanziati, la CDP S.p.A. elabora e trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un report semestrale di monitoraggio finanziario dei finanziamenti agevolati, che possa essere inserito nelle visualizzazioni dei rispettivi siti web o nelle forme che ciascuna Amministrazione riterrà più utili.

2. Il monitoraggio dei risparmi energetici annualmente conseguiti attraverso le misure del presente decreto è assicurato da ENEA, anche avvalendosi della diagnosi energetica e dell'attestazione della prestazione energetica prodotte rispettivamente prima e dopo l'esecuzione degli interventi. I risparmi energetici suddetti, che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 3 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono comunicati da ENEA al Ministero dello sviluppo economico entro il 30 marzo di ciascun anno, per gli adempimenti di cui all'art. 17 dello stesso decreto legislativo. Dall'attività di cui al presente comma non devono derivare ulteriori e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. I soggetti beneficiari si impegnano ad aggiornare in maniera tempestiva e sistematica l'Anagrafe dell'edilizia scolastica regionale, quale strumento di programmazione che favorisce la conoscenza del fabbisogno e la valutazione dei progetti presentati, così come previsto dall'art. 7, comma 1, della legge 11 gennaio 1996, n. 23.

4. Le procedure di monitoraggio degli interventi effettuati sugli edifici scolastici sono effettuate nel rispetto del decreto legislativo n. 229/2011, tramite l'utilizzo della Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP).

Art. 18.

Enti locali

1. Per gli enti locali, i finanziamenti a tasso agevolato di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto sono concessi in deroga all'art. 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 19.

Norma finale

1. Gli edifici oggetto di intervento possono essere solo quelli già esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono di conseguenza esclusi gli edifici in fase di costruzione per i quali non vi è stato alla data di entrata in vigore del presente decreto il collaudo dei lavori ai sensi del Codice degli Appalti.

2. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare potranno essere emanate ulteriori indicazioni attuative delle procedure definite nel secondo *addendum* alla convenzione stipulata tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la CDP S.p.A. in data 15 novembre 2011, di cui all'art. 12, comma 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 2015

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
GALLETTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Il Ministro dello sviluppo economico
GUIDI

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
GIANNINI

Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 2015

Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 1533

Domanda di ammissione all'agevolazione

Ex Articolo 9 del decreto legge n. 91 del 2014,* convertito con modificazioni nella legge *n. 116 del 2014 - Fondo Rotativo di cui al Decreto interministeriale n. 66 del 14 aprile 2015

(Fondi di investimento immobiliari chiusi)

Parte A: Dati identificativi

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………….. nato a ……………………………………………………………………………. Provincia ..…… Stato di nascita ……..………………………..… il ....../…..../…...... residente a ………………..…………………….. località/frazione ………………………………………. in via ……………..……………………………..……………... CAP…………… Provincia …….. Stato di residenza .…………………………………………….. codice fiscale …..…………………… Tipo documento di identità …..........…………………….. numero documento …………………………... rilasciato da ……………………………………………………………………………………………… data di rilascio ....../…..../…......... data di scadenza ....../…..../…........... (allegare fotocopia del documento)

in qualità di ………………………..…………………………………………………….....………. del Fondo immobiliare chiuso:

Denominazione …........……………………………………………………………………………………

……

Codice Fiscale:…………………………………………..…..………………………………………

Con sede in:

Comune ………………………………………. località/frazione ……………..…………………………

in via …..………………………………..……………………………………………………………………

CAP ………………………… Provincia ………..……...…….. Telefono …………………………

Fax………………………… E-mail…………………………….....PEC………………………………...

Domiciliazione per eventuali comunicazioni

Comune …………………………………… località/frazione ……………..……………………………….

in via …..………………………………..……………………………………………………………………

CAP ………………………… Provincia ..……...…….. Telefono ……………………………………….

Fax ………………………… E-mail …….………………………PEC.....……………………………......

CHIEDE L'AMMISSIONE AL BENEFICIO DI FINANZIAMENTO AGEVOLATO

Parte B1

PROGETTO DI INVESTIMENTO

Titolo del progetto di investimento……………………………………………...………..………………

Investimento complessivo del fondo immobiliare €……………………………...……………………

Finanziamento agevolato richiesto €………………………………………………………………..

Durata del finanziamento agevolato richiesto ………………………………………………………..

Descrizione generale dell'intervento…………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………..
……
……
……
……
……
………………………………………………………………………………………………………

Parte B2[1]

Identificazione bene immobile compreso nel progetto di investimento: immobile n°…..

Denominazione edificio…………………………………………………………………...........

Foglio ………..…. Particella ……………..… Subalterno ……….……... Categoria ……….………......

Sezione... Denominatore……..

in ……………………………………. località/frazione …………….……………………………………..

in via …..……………………………...……………………………………………………………………..

CAP ………………………… Provincia ..……...……..... Regione …….………………………………….

Per l'esecuzione di [2]**…………………………………………………………………………**

a) Interventi che riguardano esclusivamente l'analisi, il monitoraggio, l'audit e la diagnosi energetica;
b) Interventi relativi alla sostituzione dei soli impianti, incluse le opere necessarie alla loro installazione e posa in opera, comprensivi della progettazione e certificazione energetica ex ante ed ex post
c) Interventi di riqualificazione energetica dell'edificio inclusi gli impianti e l'involucro comprese le opere necessarie alla installazione e posa in opera, oltre che della progettazione e certificazione energetica ex ante ed ex post

[1] Da compilarsi per ogni singolo immobile ricompreso nel progetto di investimento di cui all'art.7 del decreto.
[2] Indicare una delle casistiche indicate nell'elenco

Altre informazioni

1) Costo totale dell'intervento, compresa la diagnosi energetica, la certificazione e la progettazione: ……………………………………………………………………………………………

2) Costi energetici e di esercizio dell'immobile successivamente alla realizzazione dell'intervento: …………………………………………………………………………………………….

3) Tempi di ritorno stimato dell'investimento: ………………………………………………….

Parte C: Banca di riferimento

Nome Banca……………………………………………………………………ABI……………………

Agenzia di ……………………………………………………………………..CAB…...………………

IBAN ………………………………………………………………………………………………

Il SOTTOSCRITTO DICHIARA
ai sensi del DPR 445/2000

- Che il fondo è stato istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011;
- che il fondo ha acquisito le necessarie autorizzazioni all'esercizio dell'attività di intermediario finanziario;
- che con la contrazione del prestito agevolato richiesto risultano rispettate le condizioni, nonché i limiti eventualmente previsti, per il ricorso all'indebitamento di cui alla vigente normativa di riferimento.
- che l'importo del finanziamento agevolato richiesto, sommato ad eventuali contributi pubblici a fondo perduto o ad altri finanziamenti pubblici già erogati al Fondo di Investimento, è inferiore al 50% del valore degli interventi del Fondo stesso.

Il SOTTOSCRITTO ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE REDATTA IN CONFORMITÀ AGLI SCHEMI PREVISTI DALLA NORMATIVA.

Parte D ALLEGATI (da produrre per singolo edificio ricompreso nel progetto di investimento)

1. Allegati tecnici[3]:
   - progetto (specificare la tipologia di progetto presentata: preliminare; definitivo; esecutivo)……………………………………………………………..;
   - tabella costi ammissibili (redatta per singolo edificio nel caso di interventi su più edifici;
   - crono-programma (descrizione della pianificazione sequenziale e temporale delle attività);
   - documento dimostrativo della convenienza economica e dell'efficacia dell'intervento di cui all'art. 7 comma 2 del decreto.
   - diagnosi energetica e certificazione energetica del plesso prima dell'intervento proposto.

2. autorizzazioni necessarie, allegare:
   - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR 445/2000 completa di eventuale lista delle autorizzazioni conseguite e richieste;
   - copia delle autorizzazioni o della richiesta di autorizzazione o della SCIA completa di documentazione di trasmissione o della comunicazione all'autorità competente.

3. Per le autorizzazioni necessarie all'esercizio, già conseguite o da conseguire allegare:
   - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR 445/2000 completa di eventuale lista delle autorizzazioni necessarie all'esercizio.

4. Fotocopia leggibile del documento di identità del sottoscrittore indicato nella Parte A del modulo di domanda.

5. Documenti relativi al fondo di investimento:
   - atto costitutivo del fondo di investimento;
   - statuto;
   - autorizzazione all'esercizio dell'autorità di vigilanza;
   - documentazione comprovante l'avvenuto apporto al fondo degli immobili oggetto di investimento.

[3] Da presentarsi per ogni singolo immobile

IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE COMPILATO IN OGNI SUA PARTE E CORREDATO DA TUTTI GLI ALLEGATI RICHIESTI

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL DPR 445/2000

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

- che, nel caso in cui il finanziamento agevolato non copra interamente l'importo del progetto, lo stesso troverà copertura con risorse proprie;
- di aver preso visione ed accettare integralmente quanto espressamente previsto nel Decreto interministeriale n. 66 del 14 aprile 2015 e di essere consapevoli che nel caso in cui non siano rispettate le disposizioni in esso previste si possa incorrere nella decadenza o revoca dal beneficio come nello stesso disposto;
- di impegnarsi a fornire chiarimenti, precisazioni ed eventuali rettifiche alla presente domanda, nonché a comunicare qualsiasi variazione intervenuta dopo l'invio della domanda e a fornire ogni eventuale documentazione che sarà richiesta;
- di essere a conoscenza che il modulo di domanda e la relativa documentazione non sono integrabili in momenti successivi a quello di presentazione della stessa;
- di aver compilato le seguenti parti:

  Parte A: Dati identificativi;

  Parte B: Informazioni relative all'intervento;

  Parte C: Banca di riferimento;

  Parte D: Allegati.

Luogo e data (gg/mm/aa):	Firmato digitalmente
………………..,………………….	……………………………….

Domanda di ammissione all'agevolazione

Ex Articolo 9 del decreto legge n. 91 del 2014, convertito con modificazioni nella legge n. 116 del 2014 - Fondo Rotativo di cui al decreto interministeriale n. 66 del 14 aprile 2015

(Enti Pubblici)

Parte A: Dati identificativi

Il sottoscritto ……………….…………….………………………………………………………….. nato a ………………………………….………..…………………………………… Provincia ..…… Stato di nascita ……..…………….……….… il ....../…..../….......

residente a ………………..…………………….. località/frazione ………………………………………. in via ……………..………………………………..…………….... CAP…………… Provincia …….. Stato di residenza …………………………………………….. codice fiscale …..…………………… Tipo documento di identità …..........………….………….. numero documento …………………………... rilasciato da ……………………………………………………………………………………………

data di rilascio ....../…..../…......... data di scadenza ....../…..../…........... (allegare fotocopia del documento)

in qualità di ………………………..……………………………………………………..... dell'ufficio ……………………………………………………………………..…………………………… del Soggetto Pubblico:

Denominazione …........………………….…………………………………………………………………

………

Codice Fiscale:……………………………………………….…..………………………………………

Con sede in:

Comune ………………………………………. località/frazione ……………..……………………………

in via …..……………………………..…………………………………………………………………

CAP ………………………… Provincia ………..……...…….. Telefono …………………………

Fax………………………… E-mail……………………………......PEC………………………………...

Domiciliazione per eventuali comunicazioni

Comune ……………………………………. località/frazione ……………..…………………………….

in via …..……………………………..…………………………………………………………………

CAP ………………………… Provincia ..……...…….. Telefono ……………………………………….

Fax ………………………… E-mail …….………………………PEC......………………………………......

CHIEDE L'AMMISSIONE AL BENEFICIO DI FINANZIAMENTO AGEVOLATO

Parte B Edificio N°…….[1]: Informazioni relative all'intervento

Identificazione bene immobile destinatario dell'intervento

Denominazione edificio…………………………………………………………………………...........

Foglio ………..…. Particella ……………..… Subalterno …………..…... Categoria ……….………….....

Sezione.. Denominatore……..

in ……………………………………. località/frazione ……………..……………………………………..

in via …..……………………………...…………………………………………………………………..

CAP ………………………… Provincia ..……..……..... Regione …….……………………………………

Per l'esecuzione di[2] ………………………………………………………………………………

a) Interventi che riguardano esclusivamente l'analisi, il monitoraggio, l'audit e la diagnosi energetica
b) Interventi relativi alla sostituzione dei soli impianti, incluse le opere necessarie alla loro installazione e posa in opera, comprensivi della progettazione e certificazione energetica ex ante ed ex post
c) Interventi di riqualificazione energetica dell'edificio inclusi gli impianti e l'involucro comprese le opere necessarie alla installazione e posa in opera, oltre che della progettazione e certificazione energetica ex ante ed ex post

RELATIVAMENTE ALL'INTERVENTO

Titolo dell'intervento…………………………………………………………....……….…………….

Finanziamento richiesto (IVA inclusa) €……………………………...…….…………………….

Durata del finanziamento agevolato richiesto………………………………………………………..

Descrizione generale dell'intervento……………………………………………………………...

……..
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

[1] Da compilarsi per ogni singolo immobile.
[2] Indicare una delle casistiche indicate nell'elenco.

Parte C: Banca Tesoriera

Nome Banca………………………………………………………………………ABI……………………

Agenzia di ……………………………………………………………………..CAB…...………………

IBAN ……………………………………………………………….

Il SOTTOSCRITTO ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE REDATTA IN CONFORMITÀ AGLI SCHEMI PREVISTI DALLA NORMATIVA.

Parte D ALLEGATI

1. Allegati tecnici[3]:
   - Progetto (specificare la tipologia di progetto presentata: preliminare; definitivo; esecutivo)………………………………………………………….
   - tabella costi ammissibili (redatta per singolo edificio nel caso di interventi su più edifici);
   - crono-programma (descrizione della pianificazione sequenziale e temporale delle attività);
   - diagnosi energetica e certificazione energetica del plesso prima dell'intervento proposto.

2. Autorizzazioni necessarie, allegare:
   - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR 445/2000 completa di eventuale lista delle autorizzazioni conseguite e richieste;
   - copia delle autorizzazioni o della richiesta di autorizzazione o della SCIA completa di documentazione di trasmissione o della comunicazione all'autorità competente.

3. Per le autorizzazioni necessarie all'esercizio, già conseguite o da conseguire allegare:
   - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR 445/2000 completa di eventuale lista delle autorizzazioni necessarie all'esercizio.

4. Fotocopia leggibile del documento di identità del sottoscrittore indicato nella Parte A del modulo di domanda.

[3] Da presentarsi per ogni singolo immobile

IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE COMPILATO IN OGNI SUA PARTE E CORREDATO DA TUTTI GLI ALLEGATI RICHIESTI

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL DPR 445/2000

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

- che l'edificio oggetto dell'intervento è di proprietà pubblica e adibito ad una delle seguenti destinazioni d'uso: istruzione scolastica, ivi inclusi gli asili nido; istruzione universitaria; alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);
- che, nel caso in cui il finanziamento agevolato non copra interamente l'importo del progetto, lo stesso troverà copertura con risorse proprie;
- di aver preso visione ed accettare integralmente quanto espressamente previsto nel Decreto Interministeriale n. 66 del 14 aprile 2015 e di essere consapevoli che nel caso in cui non siano rispettate le disposizioni in esso previste si possa incorrere nella decadenza o revoca dal beneficio come nello stesso disposto;
- di impegnarsi a fornire chiarimenti, precisazioni ed eventuali rettifiche alla presente domanda, nonché a comunicare qualsiasi variazione intervenuta dopo l'invio della domanda e a fornire ogni eventuale documentazione che sarà richiesta;
- di essere a conoscenza che il modulo di domanda e la relativa documentazione non sono integrabili in momenti successivi a quello di presentazione della stessa;
- di aver compilato le seguenti parti:
  Parte A: Dati identificativi;
  Parte B: Informazioni relative all'intervento relativamente a n……edifici;
  Parte C: Banca Tesoriere;
  Parte D: Allegati.

Luogo e data (gg/mm/aa):	Firmato digitalmente
………………..,………………….	……………………………….

15A03601

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 maggio 2015.

Indicazione del prezzo medio dei buoni ordinari del Tesoro a 183 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 34274 del 24 aprile 2015, che ha disposto per il 30 aprile 2015 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 183 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 34274 del 24 aprile 2015 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa alla suddetta emissione di buoni ordinari del Tesoro;

Decreta

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 aprile 2015, il rendimento medio ponderato dei buoni a 183 giorni è risultato pari a 0,000%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 100,00.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a -0,248% e a 0,998%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 2015

p. *il direttore generale del Tesoro*
CANNATA

15A03603

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 28 aprile 2015.

Determinazione del riparto del contributo alla finanza pubblica a carico delle città metropolitane, delle province ricomprese nelle regioni a statuto ordinario e delle province delle regioni Siciliana e Sardegna, pari complessivamente a 510 milioni di euro, per l'anno 2015, in proporzione alla spesa media sostenuta nel triennio 2012-2014.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 8, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che prevede, a decorrere dall'anno 2014, una riduzione generalizzata delle spese delle pubbliche amministrazioni per acquisti di beni e servizi in ogni settore, per un ammontare complessivo pari a 2.100 milioni di euro, ammontare che in ragione di una quota pari a 340 milioni deve essere assicurato da parte delle province e delle città metropolitane;

Visto il precedente decreto in data 10 ottobre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 15 ottobre 2014, con il quale è stato determinato il riparto del contributo alla finanza pubblica, per l'anno 2014, a carico delle province e delle città metropolitane ricomprese nelle regioni a statuto ordinario e delle province delle regioni siciliana e Sardegna, in misura complessiva pari a 340 milioni di euro;

Visto l'art. 47, comma 2, lettera *a)* e comma seguenti del decreto-legge n. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89/2014 che prevede, per l'anno 2015, che le province e le città metropolitane debbano assicurare un contributo alla finanza pubblica in misura complessiva pari al più elevato importo di 510 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017;

Visto l'art. 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che prevede che dal 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

Visto l'art. 1, comma 451, della legge di stabilità 2015 – legge 23 dicembre 2014, n. 190 – che estende il predetto contributo anche al 2018;

Rilevato che, per l'anno 2015, l'art. 47, comma 2, del decreto-legge n. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89/2014, alla lettera *a)* prevede che le ridu-

zioni di spesa a carico delle province e delle città metropolitane siano operate per la quota pari a 510 milioni di euro in proporzione alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio 2012 - 2014 relativa ai codici SIOPE indicati nella tabella A allegata allo stesso decreto;

Rilevato altresì che il successivo comma 3 dell'art. 47 prevede che, ad invarianza comunque di riduzione complessiva, con decreto del Ministro dell'interno, le riduzioni di spesa a carico delle province e delle città metropolitane sarebbero potute essere incrementate e/o diminuite dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 gennaio 2015, in misura da determinarsi tenendo conto di un indicatore dei «tempi medi di pagamento» relativi agli acquisti di beni ed alle forniture di servizi ed anche in proporzione alla misura media del ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.a. o da altri soggetti aggregatori iscritti nell'elenco istituito presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sulla base delle certificazioni inviate dalle province alla Direzione centrale della finanza locale;

Considerato che la Conferenza Stato-città ed autonomie locali non ha ritenuto di avvalersi della predetta facoltà modificativa del criterio da seguire per determinare gli importi delle singole quote di riduzioni delle spese a carico di ciascuna provincia e città metropolitana;

Ritenuto che il previsto contributo alla finanza pubblica, pari complessivamente a 510 milioni di euro per l'anno 2015, debba essere pertanto ripartito a carico delle province e delle città metropolitane proporzionalmente alla spesa media sostenuta nel triennio 2012 - 2014, relativa ai codici SIOPE indicati nella tabella A allegata al decreto legge n. 66/2014;

Considerato che l'art. 47 del decreto-legge n. 66/2014, ai comma 2, 3 e 4, comma quest'ultimo modificato dall'art. 23-*quater* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, prevede che i risparmi conseguiti dalle province e dalle città metropolitane a fronte delle riduzioni di spesa debbano essere versati, entro il termine del 10 ottobre 2015, ad un apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e contestualmente dispone che, in caso di mancato versamento del contributo, entro la stessa data, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate, attraverso la struttura di gestione di cui all'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, provvede al recupero delle predette somme nei confronti delle province e delle città metropolitane interessate, a valere sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'art. 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24, all'atto del riversamento del relativo gettito province medesime;

Decreta:

Art. 1.

Determinazione del riparto del contributo alla finanza pubblica a carico delle città metropolitane, delle province ricomprese nelle regioni a statuto ordinario e delle province delle regioni siciliana e Sardegna

1. Il contributo di cui in premessa è calcolato proporzionalmente alla spesa media sostenuta nel triennio 2012 - 2014, relativa ai codici SIOPE indicati nella tabella A allegata al decreto-legge n. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89/2014.

2. Il contributo, per l'importo complessivo di 510 milioni di euro per l'anno 2015, è ripartito a carico di ciascuna città metropolitana, provincia ricompresa nelle regioni a statuto ordinario e provincia delle regioni siciliana e Sardegna, nella misura complessiva indicata nell'elenco allegato al presente decreto.

Art. 2.

Modalità di versamento delle quote di contributo alla finanza pubblica

1. Per l'anno 2015, i risparmi conseguiti dalle città metropolitane, dalle province ricomprese nelle regioni a statuto ordinario e dalle province delle regioni siciliana e Sardegna, a fronte delle riduzioni di spesa ed a titolo di contributo alla finanza pubblica, dovranno essere versati, entro il termine del 10 ottobre 2015, al capitolo di entrata del bilancio dello Stato – denominato «Rimborsi e concorsi diversi dovuti dalle province» – Capitolo di capo 10 – n. 3465.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2015

Il Ministro: ALFANO

ALLEGATO

CONTRIBUTO DELLE CITTA' METROPOLITANE E DELLE PROVINCE
ALLA RIDUZIONE DELLA SPESA PUBBLICA
- Anno 2015 -
510.000.000 di euro
D.L. 66/2014 - art. 47 c. 2, lett. a)

Nr.	Città metropolitana - Provincia		Media Siope	Riduzione 510 MLN
1	**TORINO**	**TO**	63.500.197,76	**18.962.488,99**
2	ALESSANDRIA	AL	16.237.627,77	**4.848.895,73**
3	ASTI	AT	6.313.569,64	**1.885.364,12**
4	CUNEO	CN	18.748.645,25	**5.598.738,14**
5	NOVARA	NO	10.421.685,94	**3.112.133,69**
6	VERCELLI	VC	9.118.862,26	**2.723.083,25**
7	BIELLA	BI	5.394.618,58	**1.610.946,09**
8	VERBANO-CUSIO-OSSOLA	VB	7.111.906,62	**2.123.764,27**
9	**MILANO**	**MI**	84.462.954,97	**25.222.407,33**
10	BERGAMO	BG	24.089.335,05	**7.193.579,97**
11	BRESCIA	BS	37.751.718,67	**11.273.453,86**
12	COMO	CO	15.248.275,86	**4.553.454,53**
13	CREMONA	CR	10.756.214,33	**3.212.030,88**
14	MANTOVA	MN	13.394.782,10	**3.999.962,47**
15	PAVIA	PV	16.617.946,50	**4.962.466,87**
16	SONDRIO	SO	11.383.533,83	**3.399.361,62**
17	VARESE	VA	23.561.396,37	**7.035.926,42**
18	LECCO	LC	13.379.335,78	**3.995.349,88**
19	LODI	LO	9.316.612,06	**2.782.135,49**
20	MONZA E DELLA BRIANZA	MB	16.056.233,79	**4.794.727,69**
21	**GENOVA**	**GE**	27.200.736,87	**8.122.709,72**
22	IMPERIA	IM	7.250.208,69	**2.165.064,16**
23	LA SPEZIA	SP	9.658.728,94	**2.884.298,75**
24	SAVONA	SV	10.577.004,26	**3.158.514,99**
25	**VENEZIA**	**VE**	23.346.369,36	**6.971.714,85**
26	BELLUNO	BL	5.811.568,16	**1.735.455,97**
27	PADOVA	PD	20.246.194,84	**6.045.937,81**
28	ROVIGO	RO	6.659.069,29	**1.988.537,56**
29	TREVISO	TV	20.874.148,62	**6.233.457,96**
30	VERONA	VR	21.431.001,54	**6.399.745,91**
31	VICENZA	VI	23.009.391,81	**6.871.086,30**
32	**BOLOGNA**	**BO**	29.322.801,25	**8.756.402,59**
33	FERRARA	FE	10.458.640,29	**3.123.169,03**
34	FORLI' CESENA	FC	11.193.397,21	**3.342.582,84**
35	MODENA	MO	15.094.304,99	**4.507.475,60**
36	PARMA	PR	14.173.578,88	**4.232.527,50**
37	PIACENZA	PC	14.077.174,60	**4.203.739,17**
38	RAVENNA	RA	11.654.050,75	**3.480.143,63**
39	REGGIO NELL'EMILIA	RE	15.513.410,77	**4.632.629,37**
40	RIMINI	RN	9.754.910,12	**2.913.020,47**
41	**FIRENZE**	**FI**	37.690.519,97	**11.255.178,65**

Nr.	Città metropolitana - Provincia		Media Siope	Riduzione 510 MLN
42	AREZZO	AR	12.154.967,69	**3.629.727,92**
43	GROSSETO	GR	10.473.126,89	**3.127.495,04**
44	LIVORNO	LI	13.059.930,05	**3.899.968,64**
45	LUCCA	LU	14.482.955,92	**4.324.913,97**
46	MASSA-CARRARA	MS	6.133.159,89	**1.831.490,00**
47	PISA	PI	17.689.988,23	**5.282.600,98**
48	PISTOIA	PT	6.628.517,22	**1.979.414,07**
49	SIENA	SI	14.785.553,45	**4.415.275,93**
50	PRATO	PO	6.723.449,06	**2.007.762,70**
51	**PERUGIA**	**PG**	16.174.790,12	**4.830.131,09**
52	TERNI	TR	6.204.725,19	**1.852.860,89**
53	**ANCONA**	**AN**	9.971.121,23	**2.977.585,63**
54	ASCOLI PICENO	AP	8.374.541,81	**2.500.813,58**
55	MACERATA	MC	12.647.872,86	**3.776.919,73**
56	PESARO URBINO	PU	14.535.133,56	**4.340.495,30**
57	FERMO	FM	4.385.332,24	**1.309.552,05**
58	**ROMA**	**RM**	104.577.466,55	**31.229.021,73**
59	FROSINONE	FR	15.512.076,31	**4.632.230,87**
60	LATINA	LT	15.797.081,76	**4.717.339,46**
61	RIETI	RI	8.659.668,83	**2.585.958,48**
62	VITERBO	VT	11.097.736,67	**3.314.016,60**
63	**L'AQUILA**	**AQ**	13.747.808,57	**4.105.383,57**
64	CHIETI	CH	16.530.321,53	**4.936.300,22**
65	PESCARA	PE	9.371.256,09	**2.798.453,34**
66	TERAMO	TE	7.422.741,60	**2.216.586,10**
67	**CAMPOBASSO**	**CB**	8.838.512,51	**2.639.364,95**
68	ISERNIA	IS	4.501.325,64	**1.344.190,11**
69	**NAPOLI**	**NA**	93.617.137,18	**27.956.037,86**
70	AVELLINO	AV	9.661.889,96	**2.885.242,70**
71	BENEVENTO	BN	7.600.432,97	**2.269.648,47**
72	CASERTA	CE	19.264.314,56	**5.752.727,80**
73	SALERNO	SA	26.521.601,98	**7.919.905,82**
74	**BARI**	**BA**	43.532.461,29	**12.999.704,68**
75	BRINDISI	BR	21.585.685,80	**6.445.937,87**
76	FOGGIA	FG	20.685.410,83	**6.177.096,91**
77	LECCE	LE	27.905.942,07	**8.333.298,76**
78	TARANTO	TA	14.264.125,58	**4.259.566,64**
79	BARLETTA-ANDRIA-TRANI	BT	15.640.293,43	**4.670.519,19**
80	**POTENZA**	**PZ**	24.861.180,12	**7.424.069,07**
81	MATERA	MT	5.728.631,14	**1.710.689,24**
82	**CATANZARO**	**CZ**	13.384.785,62	**3.996.977,31**
83	COSENZA	CS	15.760.448,12	**4.706.399,89**
84	REGGIO DI CALABRIA	RC	14.736.740,59	**4.400.699,38**
85	CROTONE	KR	6.078.816,83	**1.815.262,02**
86	VIBO VALENTIA	VV	2.553.489,03	**762.525,30**
87	**PALERMO**	**PA**	24.165.741,20	**7.216.396,45**
88	AGRIGENTO	AG	5.669.144,42	**1.692.925,26**
89	CALTANISSETTA	CL	6.534.574,32	**1.951.360,75**
90	CATANIA	CT	35.272.025,10	**10.532.965,43**

Nr.	Città metropolitana - Provincia		Media Siope	Riduzione 510 MLN
91	ENNA	EN	2.094.550,13	**625.476,54**
92	MESSINA	ME	9.514.730,12	**2.841.297,69**
93	RAGUSA	RG	6.321.000,88	**1.887.583,25**
94	SIRACUSA	SR	10.809.981,47	**3.228.086,87**
95	TRAPANI	TP	5.473.108,65	**1.634.384,87**
96	**CAGLIARI**	**CA**	23.049.013,71	**6.882.918,23**
97	NUORO	NU	6.480.055,22	**1.935.080,20**
98	SASSARI	SS	13.517.450,69	**4.036.593,88**
99	ORISTANO	OR	5.380.638,93	**1.606.771,48**
100	CARBONIA - IGLESIAS	CI	5.151.281,04	**1.538.280,41**
101	MEDIO CAMPIDANO	VS	4.634.315,56	**1.383.903,69**
102	OGLIASTRA	OG	3.099.761,15	**925.653,60**
103	OLBIA - TEMPIO	OT	8.956.154,88	**2.674.495,42**
TOTALE			1.707.850.740,32	**510.000.000,00**

15A03505

DECRETO 28 aprile 2015.

Determinazione del riparto del contributo alla finanza pubblica a carico delle città metropolitane, delle province ricomprese nelle regioni a statuto ordinario e delle province delle regioni Siciliana e Sardegna, pari complessivamente a 1 milione di euro, per l'anno 2015, in proporzione al numero di autovetture.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 15 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che prevede, a decorrere dall'anno 2014, misure di controllo della spesa per autovetture da parte delle amministrazioni pubbliche;

Visto il precedente decreto in data 10 ottobre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 15 ottobre 2014, con il quale è stato determinato il riparto del contributo alla finanza pubblica, per l'anno 2014, a carico delle province e delle città metropolitane ricomprese nelle regioni a statuto ordinario e delle province delle regioni Siciliana e Sardegna, in misura complessiva pari a 0,7 milioni di euro;

Visto l'art. 47, comma 2, lettera *b)* e commi seguenti del decreto-legge n. 66/2014, che prevede che le province e le città metropolitane debbano assicurare uno specifico contributo alla finanza pubblica, di riduzione della spesa per autovetture in misura complessiva pari a 0,7 milioni di euro per l'anno 2014, contributo elevato a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017;

Visto l'art. 1, comma 451, della legge di stabilità 2015 - legge 23 dicembre 2014, n. 190 - che estende il predetto contributo anche al 2018;

Visto l'art. 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che prevede che dal 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

Rilevato che, per l'anno 2015, l'art. 47, comma 2, del decreto-legge n. 66/2014, alla lettera *b)* prevede che le predette specifiche riduzioni di spesa a carico delle province e delle città metropolitane siano operate per la quota pari ad 1 milione di euro in proporzione al numero di autovetture di ciascuna provincia comunicato annualmente al Ministero dell'interno dal Dipartimento della funzione pubblica;

Rilevato altresì che il successivo comma 3 dell'art. 47 prevede che, ad invarianza comunque di riduzione complessiva, con decreto del Ministro dell'interno, le riduzioni di spesa a carico delle province e delle città metropolitane relative alle autovetture sarebbero potute essere incrementate e/o diminuite dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 gennaio 2015;

Considerato che la Conferenza Stato-città ed autonomie locali non ha ritenuto di avvalersi della predetta facoltà modificativa del criterio da seguire per determinare gli importi delle singole quote di riduzioni delle spese a carico di ciascuna provincia e città metropolitana;

Ritenuto che il previsto contributo alla finanza pubblica, pari complessivamente ad 1 milione di euro per l'anno 2015, debba essere pertanto ripartito proporzionalmente al numero di autovetture di ciascuna provincia e città metropolitana comunicato annualmente al Ministero dell'interno dal Dipartimento della funzione pubblica;

Viste le note del Dipartimento della funzione pubblica - Ufficio per l'informazione statistica, le banche dati istituzionali ed il personale, n. DFP 0007993 P - in data 5 febbraio 2015 e n. DFP 0021226 del 31 marzo 2015 e gli elenchi allegati, contenenti i dati relativi al numero di autovetture di ciascuna provincia e città metropolitana;

Considerato che l'art. 47 del decreto-legge n. 66/2014, ai comma 2, 3 e 4, comma quest'ultimo modificato dall'art. 23-*quater* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, prevede che i risparmi conseguiti dalle province e dalle città metropolitane a fronte delle riduzioni di spesa debbano essere versati, entro il termine del 10 ottobre 2015, ad un apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e contestualmente dispone che, in caso di mancato versamento del contributo, entro la stessa data, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate, attraverso la struttura di gestione di cui all'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, provvede al recupero delle predette somme nei confronti delle province e delle città metropolitane interessate, a valere sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'art. 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24, all'atto del riversamento del relativo gettito alle province medesime;

Decreta:

Art. 1.

Determinazione del riparto del contributo alla finanza pubblica a carico delle città metropolitane, delle province ricomprese nelle regioni a statuto ordinario e delle province delle regioni Siciliana e Sardegna

1. Il contributo di cui in premessa è calcolato proporzionalmente al numero di autovetture di ciascuna città metropolitana e provincia, sulla base dei dati appositamente forniti dal Dipartimento della funzione pubblica.

2. Il contributo, per l'importo complessivo di 1 milione di euro per l'anno 2015, è ripartito a carico di ciascuna città metropolitana, provincia ricompresa nelle regioni a statuto ordinario e provincia delle regioni Siciliana e Sardegna, nella misura complessiva indicata nell'elenco allegato al presente decreto.

Art. 2.

Modalità di versamento delle quote di contributo alla finanza pubblica

1. Per l'anno 2015, i risparmi conseguiti dalle città metropolitane, dalle province ricomprese nelle regioni a statuto ordinario e dalle province delle regioni Siciliana e Sardegna, a fronte delle riduzioni di spesa ed a titolo di contributo alla finanza pubblica, dovranno essere versati, entro il termine del 10 ottobre 2015, al capitolo di entrata del bilancio dello Stato - denominato «Rimborsi e concorsi diversi dovuti dalle province» - Capitolo di capo 10 - n. 3465.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2015

Il Ministro dell'interno: ALFANO

ALLEGATO

CONTRIBUTO DELLE CITTA' METROPOLITANE E DELLE PROVINCE ALLA RIDUZIONE DELLA SPESA PUBBLICA
- Anno 2015 -
1.000.000 di euro
D.L. 66/2014 - art. 47 c. 2, lett. b)

Nr.	Città metropolitana - Provincia		RIDUZIONE 1 MLN
1	**TORINO**	**TO**	**27.768,01**
2	ALESSANDRIA	AL	**8.084,36**
3	ASTI	AT	**12.653,78**
4	CUNEO	CN	**29.876,98**
5	NOVARA	NO	**8.435,85**
6	VERCELLI	VC	**9.490,33**
7	BIELLA	BI	**6.678,38**
8	VERBANO-CUSIO-OSSOLA	VB	**8.435,85**
9	**MILANO**	**MI**	**22.144,11**
10	BERGAMO	BG	**20.035,15**
11	BRESCIA	BS	**5.623,90**
12	COMO	CO	**16.168,72**
13	CREMONA	CR	**7.029,88**
14	MANTOVA	MN	**15.817,22**
15	PAVIA	PV	**16.871,70**
16	SONDRIO	SO	**9.841,83**
17	VARESE	VA	**6.678,38**
18	LECCO	LC	**10.896,31**
19	LODI	LO	**3.163,44**
20	MONZA E DELLA BRIANZA	MB	**2.811,95**
21	**GENOVA**	**GE**	**2.811,95**
22	IMPERIA	IM	**6.678,38**
23	LA SPEZIA	SP	**11.247,80**
24	SAVONA	SV	**8.787,35**
25	**VENEZIA**	**VE**	**9.841,83**
26	BELLUNO	BL	**5.623,90**
27	PADOVA	PD	**8.435,85**
28	ROVIGO	RO	**5.975,40**
29	TREVISO	TV	**2.460,46**
30	VERONA	VR	**10.896,31**
31	VICENZA	VI	**9.841,83**
32	**BOLOGNA**	**BO**	**22.144,11**
33	FERRARA	FE	**14.411,25**
34	FORLI' CESENA	FC	**17.223,20**
35	MODENA	MO	**11.599,30**
36	PARMA	PR	**15.114,24**
37	PIACENZA	PC	**6.326,89**
38	RAVENNA	RA	**14.411,25**

Nr.	Città metropolitana - Provincia		RIDUZIONE 1 MLN
39	REGGIO NELL'EMILIA	RE	**12.653,78**
40	RIMINI	RN	**9.490,33**
41	AREZZO	AR	**16.520,21**
42	**FIRENZE**	**FI**	**5.975,40**
43	GROSSETO	GR	**16.168,72**
44	LIVORNO	LI	**6.326,89**
45	LUCCA	LU	**8.787,35**
46	MASSA-CARRARA	MS	**9.138,84**
47	PISA	PI	**27.768,01**
48	PISTOIA	PT	**5.272,41**
49	SIENA	SI	**13.708,26**
50	PRATO	PO	**3.514,94**
51	**PERUGIA**	**PG**	**10.544,82**
52	TERNI	TR	**7.732,86**
53	**ANCONA**	**AN**	**13.005,27**
54	ASCOLI PICENO	AP	**12.653,78**
55	MACERATA	MC	**1.405,98**
56	PESARO URBINO	PU	**17.223,20**
57	FERMO	FM	**9.841,83**
58	FROSINONE	FR	**17.574,69**
59	**ROMA**	**RM**	**16.871,70**
60	LATINA	LT	**2.811,95**
61	RIETI	RI	**5.623,90**
62	VITERBO	VT	**21.089,63**
63	**L'AQUILA**	**AQ**	**11.599,30**
64	CHIETI	CH	**3.163,44**
65	PESCARA	PE	**13.708,26**
66	TERAMO	TE	**14.059,75**
67	**CAMPOBASSO**	**CB**	**4.569,42**
68	ISERNIA	IS	**11.247,80**
69	**NAPOLI**	**NA**	**2.811,95**
70	AVELLINO	AV	**6.326,89**
71	BENEVENTO	BN	**4.569,42**
72	CASERTA	CE	**4.217,93**
73	SALERNO	SA	**4.217,93**
74	**BARI**	**BA**	**2.811,95**
75	BRINDISI	BR	**9.490,33**
76	FOGGIA	FG	**11.247,80**
77	LECCE	LE	**14.059,75**
78	TARANTO	TA	**4.569,42**
79	BARLETTA-ANDRIA-TRANI	BT	**1.405,98**
80	**POTENZA**	**PZ**	**16.168,72**
81	MATERA	MT	**8.787,35**
82	**CATANZARO**	**CZ**	**3.514,94**
83	COSENZA	CS	**5.975,40**

Nr.	Città metropolitana - Provincia		**RIDUZIONE 1 MLN**
84	REGGIO DI CALABRIA	RC	**8.435,85**
85	CROTONE	KR	**7.029,88**
86	VIBO VALENTIA	VV	**2.108,96**
87	**PALERMO**	**PA**	**4.569,42**
88	AGRIGENTO	AG	**11.950,79**
89	CALTANISSETTA	CL	**6.326,89**
90	CATANIA	CT	**13.708,26**
91	ENNA	EN	**2.460,46**
92	MESSINA	ME	**10.896,31**
93	RAGUSA	RG	**8.435,85**
94	SIRACUSA	SR	**2.108,96**
95	TRAPANI	TP	**5.975,40**
96	**CAGLIARI**	**CA**	**18.980,67**
97	NUORO	NU	**9.490,33**
98	SASSARI	SS	**3.514,94**
99	ORISTANO	OR	**4.920,91**
100	CARBONIA - IGLESIAS	CI	**7.381,37**
101	MEDIO CAMPIDANO	VS	**5.623,90**
102	OGLIASTRA	OG	**2.460,46**
103	OLBIA - TEMPIO	OT	**1.054,48**
TOTALE			**1.000.000,00**

15A03506

DECRETO 28 aprile 2015.

Determinazione del riparto del contributo alla finanza pubblica a carico delle città metropolitane, delle province ricomprese nelle regioni a statuto ordinario e delle province delle regioni Siciliana e Sardegna, pari complessivamente a 5,7 milioni di euro, per l'anno 2015, in proporzione alle spese per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 14 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che prevede, a decorrere dall'anno 2014, misure di controllo della spesa da parte delle amministrazioni pubbliche per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

Visto il precedente decreto in data 10 ottobre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 15 ottobre 2014, con il quale è stato determinato il riparto del contributo alla finanza pubblica, per l'anno 2014, a carico delle province e delle città metropolitane ricomprese nelle regioni a statuto ordinario e delle province delle regioni Siciliana e Sardegna, in misura complessiva pari a 3,8 milioni di euro;

Visto l'art. 47, comma 2, lettera *c)* e commi seguenti del decreto-legge n. 66/2014, che prevedono che le province e le città metropolitane debbano assicurare uno specifico contributo alla finanza pubblica, di riduzione della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in misura complessiva pari al più elevato importo di 5,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017;

Visto l'art. 1, comma 451, della legge di stabilità 2015 - legge 23 dicembre 2014, n. 190 - che estende il predetto contributo anche al 2018;

Visto l'art. 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, che prevede che dal 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

Rilevato che, per l'anno 2015, l'art. 47, comma 2, del decreto-legge n. 66/2014, alla lettera *c)* prevede che le predette specifiche riduzioni di spesa a carico delle province e delle città metropolitane siano operate per la quota pari a 5,7 milioni di euro in proporzione alla spesa comunicata annualmente al Ministero dell'interno dal Dipartimento della funzione pubblica;

Rilevato altresì che il successivo comma 3 dell'art. 47, prevede che, ad invarianza comunque di riduzione complessiva, con decreto del Ministro dell'interno, le riduzioni di spesa a carico delle province e delle città metropolitane relative ai predetti incarichi, sarebbero potute essere incrementate e/o diminuite dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 gennaio 2015;

Considerato che la Conferenza Stato-città ed autonomie locali non ha ritenuto di avvalersi della predetta facoltà modificativa del criterio da seguire per determinare gli importi delle singole quote di riduzioni delle spese a carico di ciascuna provincia e città metropolitana;

Ritenuto che il previsto contributo alla finanza pubblica, pari complessivamente a 5,7 milioni di euro per l'anno 2015, debba essere pertanto ripartito a carico delle province e delle città metropolitane proporzionalmente alla spesa comunicata annualmente al Ministero dell'interno dal Dipartimento della funzione pubblica;

Vista la nota del Dipartimento della funzione pubblica - Ufficio per l'informazione statistica, le banche dati istituzionali ed il personale, n. DFP 0007993 P - in data 5 febbraio 2015, e l'elenco allegato, contenente i dati relativi alle spese sostenute dalle province e dalle città metropolitane per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

Considerato che l'art. 47 del decreto-legge n. 66/2014, ai comma 2, 3 e 4, comma quest'ultimo modificato dall'art. 23-*quater* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, prevede che i risparmi conseguiti dalle province e dalle città metropolitane a fronte delle riduzioni di spesa debbano essere versati, entro il termine del 10 ottobre 2015, ad un apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e contestualmente dispone che, in caso di mancato versamento del contributo, entro la stessa data, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate, attraverso la struttura di gestione di cui all'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, provvede al recupero delle predette somme nei confronti delle province e delle città metropolitane interessate, a valere sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'art. 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24, all'atto del riversamento del relativo gettito alle province medesime;

Decreta:

Art. 1.

Determinazione del riparto del contributo alla finanza pubblica a carico delle città metropolitane, delle province ricomprese nelle regioni a statuto ordinario e delle province delle regioni Siciliana e Sardegna

1. Il contributo di cui in premessa è calcolato proporzionalmente alle spese per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, sulla base dei dati appositamente forniti dal Dipartimento della funzione pubblica.

2. Il contributo, per l'importo complessivo di 5,7 milioni di euro per l'anno 2015 è ripartito a carico di ciascuna città metropolitana, provincia ricompresa nelle regioni a statuto ordinario e provincia delle regioni Siciliana e Sardegna, nella misura complessiva indicata nell'elenco allegato al presente decreto.

Art. 2.

Modalità di versamento delle quote di contributo alla finanza pubblica

1. Per l'anno 2015, i risparmi conseguiti dalle città metropolitane, dalle province ricomprese nelle regioni a statuto ordinario e dalle province delle regioni Siciliana e Sardegna, a fronte delle suindicate riduzioni di spesa ed a titolo di contributo alla finanza pubblica, dovranno essere versati, entro il termine del 10 ottobre 2015, al capitolo di entrata del bilancio dello Stato - denominato «Rimborsi e concorsi diversi dovuti dalle province» - Capitolo di capo 10 - n. 3465.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2015

Il Ministro dell'interno: ALFANO

ALLEGATO

CONTRIBUTO DELLE CITTA' METROPOLITANE E DELLE PROVINCE ALLA RIDUZIONE DELLA SPESA PUBBLICA
- Anno 2015 -
5.700.000 di euro
D.L. 66/2014 - art. 47 c. 2, lett. c)

Nr.	Città metropolitana - Provincia		Valore Medio	**RIDUZIONE 5,7 MLN**
1	**TORINO**	TO	1.078.034,36	**126.217,49**
2	ALESSANDRIA	AL	367.981,84	**43.083,73**
3	ASTI	AT	315.697,78	**36.962,26**
4	CUNEO	CN	83.940,59	**9.827,86**
5	NOVARA	NO	252.947,36	**29.615,37**
6	VERCELLI	VC	337.971,40	**39.570,08**
7	BIELLA	BI	111.174,65	**13.016,45**
8	VERBANO-CUSIO-OSSOLA	VB	161.869,66	**18.951,88**
9	**MILANO**	MI	566.120,22	**66.282,00**
10	BERGAMO	BG	1.260.837,85	**147.620,33**
11	BRESCIA	BS	966.308,73	**113.136,53**
12	COMO	CO	261.247,78	**30.587,19**
13	CREMONA	CR	190.182,04	**22.266,73**
14	MANTOVA	MN	1.035.653,12	**121.255,45**
15	PAVIA	PV	1.122.090,94	**131.375,69**
16	SONDRIO	SO	65.677,14	**7.689,55**
17	VARESE	VA	1.057.744,12	**123.841,89**
18	LECCO	LC	124.866,85	**14.619,55**
19	LODI	LO	57.564,91	**6.739,77**
20	MONZA E DELLA BRIANZA	MB	141.567,02	**16.574,83**
21	**GENOVA**	GE	63.969,84	**7.489,66**
22	IMPERIA	IM	617.082,77	**72.248,75**
23	LA SPEZIA	SP	135.799,50	**15.899,56**
24	SAVONA	SV	528.023,40	**61.821,58**
25	**VENEZIA**	VE	231.339,80	**27.085,53**
26	BELLUNO	BL	458.569,13	**53.689,80**
27	PADOVA	PD	3.447.115,59	**403.592,25**
28	ROVIGO	RO	212.868,25	**24.922,86**
29	TREVISO	TV	709.505,54	**83.069,72**
30	VERONA	VR	138.723,38	**16.241,89**
31	VICENZA	VI	817.458,19	**95.708,94**
32	**BOLOGNA**	BO	965.927,09	**113.091,85**
33	FERRARA	FE	1.508.130,79	**176.573,67**
34	FORLI' CESENA	FC	692.057,57	**81.026,89**
35	MODENA	MO	1.494.649,26	**174.995,24**
36	PARMA	PR	580.198,64	**67.930,32**
37	PIACENZA	PC	297.940,89	**34.883,26**

Nr.	Città metropolitana - Provincia		Valore Medio	**RIDUZIONE 5,7 MLN**
38	RAVENNA	RA	358.916,08	**42.022,30**
39	REGGIO NELL'EMILIA	RE	822.859,36	**96.341,31**
40	RIMINI	RN	452.433,93	**52.971,48**
41	**FIRENZE**	FI	1.275.125,45	**149.293,14**
42	AREZZO	AR	130.038,50	**15.225,06**
43	GROSSETO	GR	92.704,24	**10.853,92**
44	LIVORNO	LI	118.296,08	**13.850,24**
45	LUCCA	LU	1.084.792,05	**127.008,69**
46	MASSA-CARRARA	MS	455.966,00	**53.385,02**
47	PISA	PI	168.028,47	**19.672,97**
48	PISTOIA	PT	41.781,79	**4.891,86**
49	SIENA	SI	1.164.205,07	**136.306,46**
50	PRATO	PO	266.279,53	**31.176,31**
51	**PERUGIA**	PG	223.270,69	**26.140,79**
52	TERNI	TR	162.682,66	**19.047,07**
53	**ANCONA**	AN	1.200.628,19	**140.570,92**
54	ASCOLI PICENO	AP	520.041,74	**60.887,08**
55	MACERATA	MC	112.190,98	**13.135,45**
56	PESARO URBINO	PU	1.530.543,84	**179.197,82**
57	FERMO	FM	117.889,28	**13.802,61**
58	**ROMA**	RM	210.162,52	**24.606,07**
59	FROSINONE	FR	286.524,01	**33.546,56**
60	LATINA	LT	350.472,96	**41.033,77**
61	RIETI	RI	50.429,66	**5.904,36**
62	VITERBO	VT	181.996,00	**21.308,30**
63	**L'AQUILA**	AQ	2.287,60	**267,83**
64	CHIETI	CH	352.214,83	**41.237,71**
65	PESCARA	PE	75.444,98	**8.833,18**
66	TERAMO	TE	662.372,23	**77.551,30**
67	**CAMPOBASSO**	CB	239.965,81	**28.095,47**
68	ISERNIA	IS	242.775,47	**28.424,43**
69	**NAPOLI**	NA	351.392,48	**41.141,43**
70	AVELLINO	AV	133.779,53	**15.663,06**
71	BENEVENTO	BN	358.025,14	**41.917,99**
72	CASERTA	CE	326.866,73	**38.269,93**
73	SALERNO	SA	465.188,53	**54.464,80**
74	**BARI**	BA	2.641.884,09	**309.314,80**
75	BRINDISI	BR	495.031,21	**57.958,82**
76	FOGGIA	FG	218.557,55	**25.588,97**
77	LECCE	LE	392.809,19	**45.990,55**
78	TARANTO	TA	133.451,90	**15.624,70**
79	BARLETTA-ANDRIA-TRANI	BT	421.372,47	**49.334,77**
80	**POTENZA**	PZ	108.584,00	**12.713,14**
81	MATERA	MT	167.309,79	**19.588,82**
82	**CATANZARO**	CZ	626.433,90	**73.343,60**

Nr.	Città metropolitana - Provincia		Valore Medio	RIDUZIONE 5,7 MLN
83	COSENZA	CS	283.803,07	**33.227,99**
84	REGGIO DI CALABRIA	RC	682.166,00	**79.868,77**
85	CROTONE	KR	553.875,52	**64.848,38**
86	VIBO VALENTIA	VV	12.000,00	**1.404,97**
87	**PALERMO**	PA	111.739,97	**13.082,64**
88	AGRIGENTO	AG	391.802,00	**45.872,63**
89	CALTANISSETTA	CL	679.766,35	**79.587,82**
90	CATANIA	CT	99.435,13	**11.641,98**
91	ENNA	EN	4.719,66	**552,58**
92	MESSINA	ME	137.865,89	**16.141,50**
93	RAGUSA	RG	417.126,58	**48.837,66**
94	SIRACUSA	SR	23.141,25	**2.709,40**
95	TRAPANI	TP	512.110,39	**59.958,47**
96	**CAGLIARI**	CA	201.443,13	**23.585,19**
97	NUORO	NU	525.265,81	**61.498,72**
98	SASSARI	SS	766.223,64	**89.710,34**
99	ORISTANO	OR	524.144,12	**61.367,39**
100	CARBONIA - IGLESIAS	CI	82.502,06	**9.659,43**
101	MEDIO CAMPIDANO	VS	194.566,71	**22.780,09**
102	OGLIASTRA	OG	5.523,73	**646,72**
103	OLBIA - TEMPIO	OT	222.120,04	**26.006,07**
TOTALE			**47.606.151,17**	**5.700.000,00**

15A03507

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 22 aprile 2015.

Esclusione dall'elenco delle sedi degli Uffici del Giudice di pace mantenuti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, dell'Ufficio del Giudice di pace di Langhirano.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 settembre 2011, n. 216, relativa a «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari»;

Visto l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 2012, n. 213, concernente «Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148», con il quale sono stati soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica specificamente individuati dalla tabella A ad esso allegata;

Visto l'articolo 2 del medesimo provvedimento, con il quale, in conformità delle previsioni dell'articolo 1, sono state apportate le consequenziali variazioni al Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, prevedendo, tra l'altro, la sostituzione della tabella A ad esso allegata con la tabella di cui all'allegato 1 del medesimo provvedimento;

Visto l'articolo 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 2012, n. 213, concernente «Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148», con il quale sono stati soppressi gli uffici del giudice di pace individuati dalla tabella A allegata allo stesso provvedimento, ripartendo le relative competenze territoriali come specificato nella successiva tabella B;

Visto l'articolo 2 del medesimo decreto legislativo, con il quale è stato sostituito l'articolo 2 della legge 21 novembre 1991, n. 374, individuando nella tabella A di cui all'allegato 1, in coerenza con l'assetto territoriale fissato per i tribunali ordinari, la circoscrizione giudiziaria degli uffici del giudice di pace;

Visto l'articolo 3, comma 2, dello stesso decreto legislativo, con il quale viene stabilito che «entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1 gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui è proposta la soppressione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi»;

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 febbraio 2014, n. 48, concernente «Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari»;

Visto l'articolo 1, con il quale la tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 e la tabella A allegata al Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono state sostituite dalle tabelle di cui agli allegati I e II del medesimo provvedimento;

Visti gli articoli 11 e 12, con i quali le tabelle A e B allegate al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 e la tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono state sostituite dalle tabelle di cui agli allegati V, VI e VII dello stesso decreto legislativo;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 aprile 2014, n. 87, concernente «Individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156»;

Visto il decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, recante «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.212 del 12 settembre 2014, convertito, con modificazioni, con legge 10 novembre 2014, n. 162, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 10 novembre 2014;

Visto, in particolare, l'articolo 21-*bis*, con il quale, in conformità dell'impianto normativo e dell'assetto territoriale delineati dal decreto ministeriale 7 marzo 2014, sono stati istituiti gli uffici del giudice di Barra e Ostia, rinviando a specifico decreto ministeriale la fissazione della data di inizio del relativo funzionamento;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° dicembre 2014, n. 279, con il quale, all'esito della decorrenza dei termini perentori fissati dal citato decreto ministeriale 7 marzo 2014 ed in attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, sono state determinate le sedi degli uffici del giudice di pace mantenute con oneri a carico degli enti locali, procedendo alla puntuale ricognizione dell'assetto territoriale fissato per la giustizia di prossimità;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 gennaio 2015, n. 24, con il quale, preso atto dell'univoca volontà di revoca dell'istanza presentata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, gli uffici del giudice di pace di Carini e Mussomeli sono stati esclusi dall'elenco delle sedi mantenute, determinando per tali presidi la vigenza delle disposizioni soppressive emanate in attuazione della delega prevista dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

Ritenuto che la volontaria assunzione, da parte dell'ente richiedente il mantenimento della sede giudiziaria, degli oneri connessi alla erogazione del servizio giustizia, con la sola esclusione di quelli inerenti al personale della magistratura onoraria ivi addetto, costituisce il presupposto necessario affinché si realizzi la fattispecie delineata dall'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156;

Considerato che all'assunzione dei predetti oneri corrisponde, a carico dell'ente medesimo, l'obbligo di garantire la persistenza dei requisiti di funzionalità e operatività dell'ufficio mantenuto verificati in sede di valutazione dell'istanza e a fondamento delle determinazioni assunte con i citati decreti ministeriali 7 marzo, 10 novembre e 18 dicembre 2014;

Ritenuto, in particolare, che per le sedi specificamente indicate nell'allegato 1 al decreto ministeriale 10 novembre 2014, come modificato dal decreto ministeriale 18 dicembre 2014, deve essere assicurato, a cura dell'ente che ha richiesto il mantenimento dell'ufficio, un assetto strutturale, organizzativo ed organico idoneo a consentire l'operatività, in autonomia, del presidio giudiziario;

Rilevato che, ai sensi dell'articolo 1 del citato decreto ministeriale 10 novembre 2014, il passaggio al nuovo assetto gestionale degli uffici mantenuti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, risulta fissato alla data di entrata in vigore del medesimo decreto;

Considerato che il monitoraggio condotto su scala nazionale nella fase di avvio dell'operatività degli uffici mantenuti, diretto a verificare la persistenza delle condizioni positivamente valutate in occasione dell'accoglimento dell'istanza, ha evidenziato, per alcune sedi giudiziarie, la sussistenza di criticità ostative al passaggio al nuovo assetto gestionale;

Rilevato in particolare che, nell'ambito del distretto di Bologna, l'Unione Montana Appenino Parma Est, con nota del 12 dicembre 2014, trasmessa dal Presidente della Corte di appello di Bologna in data 18 dicembre 2014, ha comunicato l'impossibilità di sostenere gli impegni assunti connessi al mantenimento dell'ufficio del giudice di pace di Langhirano;

Valutato che con nota del 22 dicembre 2014 il medesimo Ente, nel ribadire l'orientamento espresso, ha ulteriormente comunicato la decisione di sospendere il distacco del personale messo a disposizione e già formato nonché il pagamento di ogni onere necessario alla erogazione del servizio giustizia;

Considerato, pertanto, che le determinazioni assunte dall'Unione Montana Appenino Parma Est si configurano quale revoca dell'istanza diretta al mantenimento dell'ufficio del giudice di pace, determinando la vigenza delle disposizioni soppressive emanate in attuazione della delega prevista dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

Ritenuto, pertanto, di dover escludere l'ufficio del giudice di pace di Langhirano dall'elenco delle sedi mantenute con oneri a carico degli enti locali, specificamente individuate dal già citato allegato 1 al decreto ministeriale 10 novembre 2014, come modificato dal decreto ministeriale 18 dicembre 2014;

Decreta:

Art. 1.

1. L'ufficio del giudice di pace di Langhirano, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, cessa di funzionare alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Alla medesima data le relative competenze sono attribuite all'ufficio del giudice di pace di Parma.

Art. 2.

Gli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 al decreto ministeriale 10 novembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2014 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° dicembre 2014, n. 279, sono modificati nel senso e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 1 che precede.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2015

Il Ministro: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2015
Ufficio di controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, Reg.ne Prev. n. 1240

15A03526

DECRETO 22 aprile 2015.

Esclusione dall'elenco delle sedi degli Uffici del Giudice di pace mantenuti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, dell'Ufficio del Giudice di pace di Termoli.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 settembre 2011, n. 216, relativa a «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari»;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 2012, n. 213, concernente «Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148», con il quale sono stati soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica specificamente individuati dalla tabella A ad esso allegata;

Visto l'art. 2 del medesimo provvedimento, con il quale, in conformità delle previsioni dell'art. 1, sono state apportate le consequenziali variazioni al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, prevedendo, tra l'altro, la sostituzione della tabella A ad esso allegata con la tabella di cui all'allegato 1 del medesimo provvedimento;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 2012, n. 213, concernente «Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011,

n. 148», con il quale sono stati soppressi gli uffici del giudice di pace individuati dalla tabella A allegata allo stesso provvedimento, ripartendo le relative competenze territoriali come specificato nella successiva tabella B;

Visto l'art. 2 del medesimo decreto legislativo, con il quale è stato sostituito l'art. 2 della legge 21 novembre 1991, n. 374, individuando nella tabella A di cui all'allegato 1, in coerenza con l'assetto territoriale fissato per i tribunali ordinari, la circoscrizione giudiziaria degli uffici del giudice di pace;

Visto l'art. 3, comma 2, dello stesso decreto legislativo, con il quale viene stabilito che «entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1 gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui è proposta la soppressione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi»;

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 febbraio 2014, n. 48, concernente «Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari»;

Visto l'art. 1, con il quale la tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 e la tabella A allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono state sostituite dalle tabelle di cui agli allegati I e II del medesimo provvedimento;

Visti gli articoli 11 e 12, con i quali le tabelle A e B allegate al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 e la tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono state sostituite dalle tabelle di cui agli allegati V, VI e VII dello stesso decreto legislativo;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 aprile 2014, n. 87, concernente «Individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156»;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 12 settembre 2014, convertito, con modificazioni, con legge 10 novembre 2014, n. 162, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 10 novembre 2014;

Visto, in particolare, l'art. 21-*bis*, con il quale, in conformità dell'impianto normativo e dell'assetto territoriale delineati dal decreto ministeriale 7 marzo 2014, sono stati istituiti gli uffici del giudice di Barra e Ostia, rinviando a specifico decreto ministeriale la fissazione della data di inizio del relativo funzionamento;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° dicembre 2014, n. 279, con il quale, all'esito della decorrenza dei termini perentori fissati dal citato decreto ministeriale 7 marzo 2014 ed in attuazione dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, sono state determinate le sedi degli uffici del giudice di pace mantenute con oneri a carico degli enti locali, procedendo alla puntuale ricognizione dell'assetto territoriale fissato per la giustizia di prossimità;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 gennaio 2015, n. 24, con il quale, preso atto dell'univoca volontà di revoca dell'istanza presentata ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, gli uffici del giudice di pace di Carini e Mussomeli sono stati esclusi dall'elenco delle sedi mantenute, determinando per tali presidi la vigenza delle disposizioni soppressive emanate in attuazione della delega prevista dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

Ritenuto che la volontaria assunzione, da parte dell'ente richiedente il mantenimento della sede giudiziaria, degli oneri connessi alla erogazione del servizio giustizia, con la sola esclusione di quelli inerenti al personale della magistratura onoraria ivi addetto, costituisce il presupposto necessario affinché si realizzi la fattispecie delineata dall'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156;

Considerato che all'assunzione dei predetti oneri corrisponde, a carico dell'ente medesimo, l'obbligo di garantire la persistenza dei requisiti di funzionalità e operatività dell'ufficio mantenuto verificati in sede di valutazione dell'istanza e a fondamento delle determinazioni assunte con i citati decreti ministeriali 7 marzo, 10 novembre e 18 dicembre 2014;

Ritenuto, in particolare, che per le sedi specificamente indicate nell'allegato 1 al decreto ministeriale 10 novembre 2014, come modificato dal decreto ministeriale 18 dicembre 2014, deve essere assicurato, a cura dell'ente che ha richiesto il mantenimento dell'ufficio, un assetto strutturale, organizzativo ed organico idoneo a consentire l'operatività, in autonomia, del presidio giudiziario;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1 del citato decreto ministeriale 10 novembre 2014, il passaggio al nuovo assetto gestionale degli uffici mantenuti ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, risulta fissato alla data di entrata in vigore del medesimo decreto;

Considerato che il monitoraggio condotto su scala nazionale nella fase di avvio dell'operatività degli uffici mantenuti, diretto a verificare la persistenza delle condizioni positivamente valutate in occasione dell'accoglimento dell'istanza, ha evidenziato, per alcune sedi giudiziarie, la sussistenza di criticità ostative al passaggio al nuovo assetto gestionale;

Rilevato che, nell'ambito del distretto di Campobasso, il Presidente della Corte di appello ha riscontrato, sulla scorta di quanto rappresentato dal Presidente del tribunale di Larino e dal giudice di pace coordinatore, la presenza di condizioni preclusive al regolare svolgimento dell'attività giudiziaria presso l'ufficio del giudice di pace di Termoli;

Considerato che, al fine di garantire il regolare funzionamento dell'ufficio in questione, con decreto del Presidente della corte di appello di Campobasso n. 72 del 29 dicembre 2014, si è reso necessario disporre, mediante applicazione del personale dell'Amministrazione, il man-

tenimento dell'assetto gestionale previgente alla decorrenza del termine fissato dal decreto ministeriale 10 novembre 2014 in precedenza citato;

Valutato che l'ulteriore verifica condotta all'esito delle predette determinazioni, sulla scorta delle esigenze rappresentate dallo stesso Presidente della corte di appello di Campobasso con la relazione del 7 gennaio 2015, non ha consentito di superare le criticità rilevate;

Considerato inoltre che, preso atto della permanenza dello stato di disagio nella gestione dei flussi di lavoro, con decreto n. 4 del 30 gennaio 2015, il Presidente della Corte di appello ha ritenuto opportuno integrare le determinazioni precedentemente assunte, disponendo l'applicazione di ulteriori unità di personale presso il medesimo ufficio del giudice di pace di Termoli;

Valutato altresì che, con note del 30 gennaio 2015, trasmesse con nota del Presidente del tribunale di Larino del 4 febbraio 2015, il giudice di pace coordinatore dell'ufficio di Termoli, nel confermare la persistenza di numerose criticità riferite alla effettiva presenza, alle carenze formative e all'accettazione dell'incarico presso l'ufficio giudiziario dei dipendenti messi a disposizione dal Comune di Termoli, ha individuato nella chiusura del presidio giudiziario l'unica soluzione operativa praticabile nel rispetto dei principi fissati dall'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, in precedenza richiamati;

Rilevato che con nota del 13 marzo 2015, lo stesso giudice di pace coordinatore dell'ufficio di Termoli ha ritenuto opportuno reiterare le considerazioni espresse con le note innanzi citate, evidenziando la necessità di valutare l'adozione di provvedimenti ad esse conformi;

Valutato che, con nota del 18 marzo 2015, il Presidente del tribunale di Larino, anche a seguito di un incontro con il Sindaco di Termoli, ha ritenuto meritevoli di attenta e urgente considerazione le richieste formulate dal giudice coordinatore dell'ufficio di Termoli;

Rilevato che le criticità innanzi prospettate non hanno consentito di realizzare, nei termini prescritti, il passaggio dell'ufficio del giudice di pace di Termoli al nuovo assetto gestionale;

Considerato che la situazione esaustivamente rappresentata dal Presidente del tribunale di Larino e dal giudice di pace coordinatore dell'ufficio di Termoli con le note citate ed i consequenziali provvedimenti adottati dal Presidente della Corte di appello di Campobasso, determinando il venir meno dei requisiti di idoneità dell'istanza di mantenimento del predetto presidio giudiziario, comportano la vigenza delle disposizioni soppressive emanate in attuazione della delega prevista dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

Ritenuto, pertanto, di dover escludere l'ufficio del giudice di pace di Termoli dall'elenco delle sedi mantenute con oneri a carico degli enti locali, specificamente individuate dal già citato allegato 1 al vigente decreto ministeriale 10 novembre 2014;

Decreta:

Art. 1.

1. L'ufficio del giudice di pace di Termoli, fatto salvo quanto disposto dall'art. 5 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, cessa di funzionare alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Alla medesima data le relative competenze sono attribuite all'ufficio del giudice di pace di Larino.

Art. 2.

Gli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 al decreto ministeriale 10 novembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2014 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° dicembre 2014, n. 279, sono modificati nel senso e nei limiti di quanto previsto dall'art. 1 che precede.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2015

Il Ministro: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2015
Ufficio di controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, Reg.ne Prev. n. 1243

15A03527

DECRETO 22 aprile 2015.

Esclusione dall'elenco delle sedi degli Uffici del Giudice di pace mantenuti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, dell'Ufficio del Giudice di pace di Cariati, San Sosti e Spezzano Albanese.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 settembre 2011, n. 216, relativa a «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari»;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 2012, n. 213, concernente «Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148», con il quale sono stati soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica specificamente individuati dalla tabella A ad esso allegata;

Visto l'art. 2 del medesimo provvedimento, con il quale, in conformità delle previsioni dell'art. 1, sono state apportate le consequenziali variazioni al regio decreto

30 gennaio 1941, n. 12, prevedendo, tra l'altro, la sostituzione della tabella A ad esso allegata con la tabella di cui all'allegato 1 del medesimo provvedimento;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 2012, n. 213, concernente «Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148», con il quale sono stati soppressi gli uffici del giudice di pace individuati dalla tabella A allegata allo stesso provvedimento, ripartendo le relative competenze territoriali come specificato nella successiva tabella B;

Visto l'art. 2 del medesimo decreto legislativo, con il quale è stato sostituito l'art. 2 della legge 21 novembre 1991, n. 374, individuando nella tabella A di cui all'allegato 1, in coerenza con l'assetto territoriale fissato per i tribunali ordinari, la circoscrizione giudiziaria degli uffici del giudice di pace;

Visto l'art. 3, comma 2, dello stesso decreto legislativo, con il quale viene stabilito che «entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1 gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui è proposta la soppressione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi»;

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 febbraio 2014, n. 48, concernente «Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari»;

Visto l'art. 1, con il quale la tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 e la tabella A allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono state sostituite dalle tabelle di cui agli allegati I e II del medesimo provvedimento;

Visti gli articoli 11 e 12, con i quali le tabelle A e B allegate al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 e la tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono state sostituite dalle tabelle di cui agli allegati V, VI e VII dello stesso decreto legislativo;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 aprile 2014, n. 87, concernente «Individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156»;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 12 settembre 2014, convertito, con modificazioni, con legge 10 novembre 2014, n. 162, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 10 novembre 2014;

Visto, in particolare, l'art. 21-*bis*, con il quale, in conformità dell'impianto normativo e dell'assetto territoriale delineati dal decreto ministeriale 7 marzo 2014, sono stati istituiti gli uffici del giudice di Barra e Ostia, rinviando a specifico decreto ministeriale la fissazione della data di inizio del relativo funzionamento;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° dicembre 2014, n. 279, con il quale, all'esito della decorrenza dei termini perentori fissati dal citato decreto ministeriale 7 marzo 2014 ed in attuazione dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, sono state determinate le sedi degli uffici del giudice di pace mantenute con oneri a carico degli enti locali, procedendo alla puntuale ricognizione dell'assetto territoriale fissato per la giustizia di prossimità;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 gennaio 2015, n. 24, con il quale, preso atto dell'univoca volontà di revoca dell'istanza presentata ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, gli uffici del giudice di pace di Carini e Mussomeli sono stati esclusi dall'elenco delle sedi mantenute, determinando per tali presidi la vigenza delle disposizioni soppressive emanate in attuazione della delega prevista dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

Ritenuto che la volontaria assunzione, da parte dell'ente richiedente il mantenimento della sede giudiziaria, degli oneri connessi alla erogazione del servizio giustizia, con la sola esclusione di quelli inerenti al personale della magistratura onoraria ivi addetto, costituisce il presupposto necessario affinché si realizzi la fattispecie delineata dall'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156;

Considerato che all'assunzione dei predetti oneri corrisponde, a carico dell'ente medesimo, l'obbligo di garantire la persistenza dei requisiti di funzionalità e operatività dell'ufficio mantenuto verificati in sede di valutazione dell'istanza e a fondamento delle determinazioni assunte con i citati decreti ministeriali 7 marzo, 10 novembre e 18 dicembre 2014;

Ritenuto, in particolare, che per le sedi specificamente indicate nell'allegato 1 al decreto ministeriale 10 novembre 2014, come modificato dal decreto ministeriale 18 dicembre 2014, deve essere assicurato, a cura dell'ente che ha richiesto il mantenimento dell'ufficio, un assetto strutturale, organizzativo ed organico idoneo a consentire l'operatività, in autonomia, del presidio giudiziario;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1 del citato decreto ministeriale 10 novembre 2014, il passaggio al nuovo assetto gestionale degli uffici mantenuti ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, risulta fissato alla data di entrata in vigore del medesimo decreto;

Considerato che il monitoraggio condotto su scala nazionale nella fase di avvio dell'operatività degli uffici mantenuti, diretto a verificare la persistenza delle condizioni positivamente valutate in occasione dell'accoglimento dell'istanza, ha evidenziato, per alcune sedi giudiziarie, la sussistenza di criticità ostative al passaggio al nuovo assetto gestionale;

Valutato in particolare che, nell'ambito del distretto di Catanzaro, il Presidente del tribunale di Castrovillari, con nota del 19 dicembre 2014, ha riscontrato, per gli uffici del giudice di pace di Cariati, San Sosti, Spezzano Alba-

nese e Trebisacce, la presenza di condizioni preclusive al regolare svolgimento dell'attività giudiziaria;

Considerato che con decreto del 22 dicembre 2014, n. 33, lo stesso Presidente ha disposto, al fine di garantire il regolare funzionamento dei predetti uffici, il mantenimento dell'assetto gestionale previgente alla decorrenza del termine fissato dal decreto ministeriale 10 novembre 2014 in precedenza citato;

Valutato, inoltre, che il Comune di Spezzano Albanese, con nota del 23 dicembre 2014, trasmessa in pari data dal Presidente del tribunale di Castrovillari, ha rappresentato la sopravvenuta impossibilità di garantire la persistenza delle condizioni necessarie a realizzare il mantenimento dell'ufficio del giudice di pace;

Rilevato che, con successiva nota del 31 marzo 2015, il Presidente del tribunale di Castrovillari, nel ribadire la persistenza delle criticità rappresentate per gli uffici del giudice di pace di Cariati, San Sosti e Spezzano Albanese, ha rappresentato la definitiva risoluzione delle condizioni ostative al mantenimento riscontrate per l'ufficio del giudice di pace di Trebisacce, evidenziando l'idoneità della dotazione di personale assegnata dall'ente locale, sia sotto il profilo della consistenza numerica, sia per quanto attiene a requisiti e capacità professionali, a garantire la funzionalità, in autonomia, del presidio giudiziario;

Considerato che le criticità innanzi prospettate non hanno consentito di realizzare, nei termini prescritti, il passaggio degli uffici del giudice di pace di Cariati, San Sosti e Spezzano Albanese al nuovo assetto gestionale;

Ritenuto che la situazione esaustivamente rappresentata dal Presidente del tribunale di Castrovillari con le note citate ed i consequenziali provvedimenti adottati, determinando il venir meno dei requisiti di idoneità dell'istanza di mantenimento dei predetti presidi giudiziari, comportano la vigenza delle disposizioni soppressive emanate in attuazione della delega prevista dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

Ritenuto, pertanto, di dover escludere gli uffici del giudice di pace di Cariati, San Sosti e Spezzano Albanese dall'elenco delle sedi mantenute con oneri a carico degli enti locali, specificamente individuate dal già citato allegato 1 al decreto ministeriale 10 novembre 2014, come modificato dal decreto ministeriale 18 dicembre 2014;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli uffici del giudice di pace di San Sosti e Spezzano Albanese, fatto salvo quanto disposto dall'art. 5 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, cessano di funzionare alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Alla medesima data le relative competenze sono attribuite all'ufficio del giudice di pace di Castrovillari.

Art. 2.

1. L'ufficio del giudice di pace di Cariati, fatto salvo quanto disposto dall'art. 5 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, cessa di funzionare alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Alla medesima data le relative competenze sono attribuite all'ufficio del giudice di pace di Rossano.

Art. 3.

Gli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 al decreto ministeriale 10 novembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2014 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° dicembre 2014, n. 279, sono modificati nel senso e nei limiti di quanto previsto dall'art. 1 che precede.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2015

Il Ministro: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2015
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, Reg.ne Prev. n. 1242

15A03528

DECRETO 22 aprile 2015.

Esclusione dall'elenco delle sedi degli Uffici del Giudice di pace mantenuti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 dell'Ufficio del Giudice di pace di Abbadia San Salvatore.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 settembre 2011, n. 216, relativa a "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari";

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 2012, n. 213, concernente "Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148", con il quale sono stati soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica specificamente individuati dalla tabella A ad esso allegata;

Visto l'art. 2 del medesimo provvedimento, con il quale, in conformità delle previsioni dell'art. 1, sono state apportate le consequenziali variazioni al Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, prevedendo, tra l'altro, la sostituzione della tabella A ad esso allegata con la tabella di cui all'allegato 1 del medesimo provvedimento;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 2012, n. 213, concernente "Revisione delle circoscrizioni giudiziarie – Uffici dei giudici di pace, a nor-

ma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148", con il quale sono stati soppressi gli uffici del giudice di pace individuati dalla tabella A allegata allo stesso provvedimento, ripartendo le relative competenze territoriali come specificato nella successiva tabella B;

Visto l'art. 2 del medesimo decreto legislativo, con il quale è stato sostituito l'art. 2 della legge 21 novembre 1991, n. 374, individuando nella tabella A di cui all'allegato 1, in coerenza con l'assetto territoriale fissato per i tribunali ordinari, la circoscrizione giudiziaria degli uffici del giudice di pace;

Visto l'art. 3, comma 2, dello stesso decreto legislativo, con il quale viene stabilito che "entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1 gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui è proposta la soppressione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi";

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 febbraio 2014, n. 48, concernente "Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari";

Visto l'art. 1, con il quale la tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 e la tabella A allegata al Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono state sostituite dalle tabelle di cui agli allegati I e II del medesimo provvedimento;

Visti gli articoli 11 e 12, con i quali le tabelle A e B allegate al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 e la tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono state sostituite dalle tabelle di cui agli allegati V, VI e VII dello stesso decreto legislativo;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 aprile 2014, n. 87, concernente "Individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156";

Visto il decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, recante "Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 12 settembre 2014, convertito, con modificazioni, con legge 10 novembre 2014, n. 162, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 10 novembre 2014;

Visto, in particolare, l'art. 21-*bis*, con il quale, in conformità dell'impianto normativo e dell'assetto territoriale delineati dal decreto ministeriale 7 marzo 2014, sono stati istituiti gli uffici del giudice di Barra e Ostia, rinviando a specifico decreto ministeriale la fissazione della data di inizio del relativo funzionamento;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° dicembre 2014, n. 279, con il quale, all'esito della decorrenza dei termini perentori fissati dal citato decreto ministeriale 7 marzo 2014 ed in attuazione dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, sono state determinate le sedi degli uffici del giudice di pace mantenute con oneri a carico degli enti locali, procedendo alla puntuale ricognizione dell'assetto territoriale fissato per la giustizia di prossimità;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 gennaio 2015, n. 24, con il quale, preso atto dell'univoca volontà di revoca dell'istanza presentata ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, gli uffici del giudice di pace di Carini e Mussomeli sono stati esclusi dall'elenco delle sedi mantenute, determinando per tali presidi la vigenza delle disposizioni soppressive emanate in attuazione della delega prevista dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

Ritenuto che la volontaria assunzione, da parte dell'ente richiedente il mantenimento della sede giudiziaria, degli oneri connessi alla erogazione del servizio giustizia, con la sola esclusione di quelli inerenti al personale della magistratura onoraria ivi addetto, costituisce il presupposto necessario affinché si realizzi la fattispecie delineata dall'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156;

Considerato che all'assunzione dei predetti oneri corrisponde, a carico dell'ente medesimo, l'obbligo di garantire la persistenza dei requisiti di funzionalità e operatività dell'ufficio mantenuto verificati in sede di valutazione dell'istanza e a fondamento delle determinazioni assunte con i citati decreti ministeriali 7 marzo, 10 novembre e 18 dicembre 2014;

Ritenuto, in particolare, che per le sedi specificamente indicate nell'allegato 1 al decreto ministeriale 10 novembre 2014, come modificato dal decreto ministeriale 18 dicembre 2014, deve essere assicurato, a cura dell'ente che ha richiesto il mantenimento dell'ufficio, un assetto strutturale, organizzativo ed organico idoneo a consentire l'operatività, in autonomia, del presidio giudiziario;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1 del citato decreto ministeriale 10 novembre 2014, il passaggio al nuovo assetto gestionale degli uffici mantenuti ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, risulta fissato alla data di entrata in vigore del medesimo decreto;

Considerato che il monitoraggio condotto su scala nazionale nella fase di avvio dell'operatività degli uffici mantenuti, diretto a verificare la persistenza delle condizioni positivamente valutate in occasione dell'accoglimento dell'istanza, ha evidenziato, per alcune sedi giudiziarie, la sussistenza di criticità ostative al passaggio al nuovo assetto gestionale;

Rilevato in particolare che, nell'ambito del distretto di Firenze, con nota del 22 dicembre 2014, il Presidente della Corte di appello ha comunicato il mutato orientamento espresso dall'ente responsabile per il mantenimento dell'ufficio del giudice di pace di Abbadia San Salvatore;

Valutato che, con nota del 23 dicembre 2014, all'esito della decorrenza del termine fissato per il passaggio al nuovo assetto gestionale dal citato decreto ministeriale 10 novembre 2014, il Comune di Abbadia San Salvato-

re ha rappresentato la possibilità di non poter sostenere l'onere finanziario per il mantenimento del rispettivo ufficio del giudice di pace, riservandosi di comunicare definitive determinazioni all'esito delle consultazioni avviate con gli altri enti locali interessati e dell'analisi complessiva delle voci di spesa a bilancio;

Considerato che le criticità evidenziate non hanno consentito di realizzare, nei termini prescritti, il passaggio dell'ufficio del giudice di pace di Abbadia San Salvatore al nuovo assetto gestionale;

Rilevato che, con successiva nota del 20 marzo 2015, il medesimo comune ha formalmente comunicato l'impossibilità di far fronte all'impegno economico connesso al mantenimento del locale ufficio del giudice di pace, evidenziando altresì la necessità di rientrare, nel più breve tempo possibile, nella disponibilità dell'immobile ospitante la struttura giudiziaria;

Valutato che, quanto rappresentato dal comune di Abbadia San Salvatore con la nota innanzi citata, si configura quale revoca dell'istanza di mantenimento del presidio giudiziario, determinando la vigenza delle disposizioni soppressive emanate in attuazione della delega prevista dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

Ritenuto, pertanto, di dover escludere l'ufficio del giudice di pace di Abbadia San Salvatore dall'elenco delle sedi mantenute con oneri a carico degli enti locali, specificamente individuate dal già citato allegato 1 al decreto ministeriale 10 novembre 2014, come modificato dal decreto ministeriale 18 dicembre 2014;

Decreta:

Art. 1.

1. L'ufficio del giudice di pace di Abbadia San Salvatore, fatto salvo quanto disposto dall'art. 5 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, cessa di funzionare alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Alla medesima data le relative competenze sono attribuite all'ufficio del giudice di pace di Montepulciano.

Art. 2.

Gli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 al decreto ministeriale 10 novembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2014 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1 dicembre 2014, n. 279, sono modificati nel senso e nei limiti di quanto previsto dall'art. 1 che precede.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2015

Il Ministro: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2015
Ufficio di controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, Reg. ne Prev. n. 1239

15A03529

DECRETO 22 aprile 2015.

Esclusione dall'elenco delle sedi degli Uffici del Giudice di pace mantenuti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 dell'Ufficio del Giudice di pace di Calabritto, Frigento e Portici.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 settembre 2011, n. 216, relativa a "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari";

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 2012, n. 213, concernente "Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148", con il quale sono stati soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica specificamente individuati dalla tabella A ad esso allegata;

Visto l'art. 2 del medesimo provvedimento, con il quale, in conformità delle previsioni dell'art. 1, sono state apportate le consequenziali variazioni al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, prevedendo, tra l'altro, la sostituzione della tabella A ad esso allegata con la tabella di cui all'allegato 1 del medesimo provvedimento;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 2012, n. 213, concernente "Revisione delle circoscrizioni giudiziarie – Uffici dei giudici di pace, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148", con il quale sono stati soppressi gli uffici del giudice di pace individuati dalla tabella A allegata allo stesso provvedimento, ripartendo le relative competenze territoriali come specificato nella successiva tabella B;

Visto l'art. 2 del medesimo decreto legislativo, con il quale è stato sostituito l'art. 2 della legge 21 novembre 1991, n. 374, individuando nella tabella A di cui all'allegato 1, in coerenza con l'assetto territoriale fissato per i tribunali ordinari, la circoscrizione giudiziaria degli uffici del giudice di pace;

Visto l'art. 3, comma 2, dello stesso decreto legislativo, con il quale viene stabilito che "entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1 gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui è proposta la soppressione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi";

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 febbraio 2014, n. 48, concernente "Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legi-

slativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari";

Visto l'art. 1, con il quale la tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 e la tabella A allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono state sostituite dalle tabelle di cui agli allegati I e II del medesimo provvedimento;

Visti gli articoli 11 e 12, con i quali le tabelle A e B allegate al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 e la tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono state sostituite dalle tabelle di cui agli allegati V, VI e VII dello stesso decreto legislativo;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 aprile 2014, n. 87, concernente "Individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156";

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante "Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 12 settembre 2014, convertito, con modificazioni, con legge 10 novembre 2014, n. 162, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 10 novembre 2014;

Visto, in particolare, l'art. 21-*bis*, con il quale, in conformità dell'impianto normativo e dell'assetto territoriale delineati dal decreto ministeriale 7 marzo 2014, sono stati istituiti gli uffici del giudice di Barra e Ostia, rinviando a specifico decreto ministeriale la fissazione della data di inizio del relativo funzionamento;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° dicembre 2014, n. 279, con il quale, all'esito della decorrenza dei termini perentori fissati dal citato decreto ministeriale 7 marzo 2014 ed in attuazione dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, sono state determinate le sedi degli uffici del giudice di pace mantenute con oneri a carico degli enti locali, procedendo alla puntuale ricognizione dell'assetto territoriale fissato per la giustizia di prossimità;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 gennaio 2015, n. 24, con il quale, preso atto dell'univoca volontà di revoca dell'istanza presentata ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, gli uffici del giudice di pace di Carini e Mussomeli sono stati esclusi dall'elenco delle sedi mantenute, determinando per tali presidi la vigenza delle disposizioni soppressive emanate in attuazione della delega prevista dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

Ritenuto che la volontaria assunzione, da parte dell'ente richiedente il mantenimento della sede giudiziaria, degli oneri connessi alla erogazione del servizio giustizia, con la sola esclusione di quelli inerenti al personale della magistratura onoraria ivi addetto, costituisce il presupposto necessario affinché si realizzi la fattispecie delineata dall'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156;

Considerato che all'assunzione dei predetti oneri corrisponde, a carico dell'ente medesimo, l'obbligo di garantire la persistenza dei requisiti di funzionalità e operatività dell'ufficio mantenuto verificati in sede di valutazione dell'istanza e a fondamento delle determinazioni assunte con i citati decreti ministeriali 7 marzo, 10 novembre e 18 dicembre 2014;

Ritenuto, in particolare, che per le sedi specificamente indicate nell'allegato 1 al decreto ministeriale 10 novembre 2014, come modificato dal decreto ministeriale 18 dicembre 2014, deve essere assicurato, a cura dell'ente che ha richiesto il mantenimento dell'ufficio, un assetto strutturale, organizzativo ed organico idoneo a consentire l'operatività, in autonomia, del presidio giudiziario;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1 del citato decreto ministeriale 10 novembre 2014, il passaggio al nuovo assetto gestionale degli uffici mantenuti ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, risulta fissato alla data di entrata in vigore del medesimo decreto;

Considerato che il monitoraggio condotto su scala nazionale nella fase di avvio dell'operatività degli uffici mantenuti, diretto a verificare la persistenza delle condizioni positivamente valutate in occasione dell'accoglimento dell'istanza, ha evidenziato, per alcune sedi giudiziarie, la sussistenza di criticità ostative al passaggio al nuovo assetto gestionale;

Valutato che, nell'ambito del distretto di Napoli, il Presidente della Corte di appello, con note del 23 dicembre 2014 e 5 gennaio 2015, ha riscontrato, per il tramite dei Presidenti dei tribunali territorialmente competenti, la presenza di condizioni preclusive al regolare svolgimento dell'attività giudiziaria presso gli uffici del giudice di pace di Calabritto, Frigento e Portici;

Considerato, in particolare, che il Presidente del tribunale di Napoli, con nota del 22 dicembre 2014, nel condividere le osservazioni formulate dal giudice di pace coordinatore dell'ufficio di Portici con nota del 19 dicembre 2014 in merito alla consistenza numerica del personale assegnato dagli enti locali, del tutto inadeguata a consentire la gestione autonoma dei carichi di lavoro afferenti al presidio giudiziario, nonché alla contenuta disponibilità manifestata dagli enti medesimi ad assicurare la fornitura delle risorse strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività giudiziaria, ha ritenuto di segnalare la sopravvenuta decadenza delle condizioni che hanno determinato l'accoglimento dell'istanza di mantenimento;

Valutato che con nota del 23 dicembre 2014, il Presidente del tribunale di Avellino, ha evidenziato, per gli uffici del giudice di pace di Calabritto e Frigento, all'esito della revoca della disponibilità ad accettare l'incarico da parte del personale assegnato dagli enti locali, la sussistenza di condizioni ostative al conseguimento dell'operatività, in autonomia, del presidio giudiziario;

Ritenuto, in particolare, che l'attribuzione all'ufficio di una dotazione minimale risulta assolutamente insufficiente per assicurare un corretto funzionamento del servizio giudiziario, anche sotto il profilo della mancata garanzia del presidio in caso di assenza dell'unica unità assegnata;

Rilevato che, al fine di garantire il regolare funzionamento degli uffici in questione, si è reso necessario disporre, mediante applicazione di personale dell'Amministrazione, il mantenimento dell'assetto gestionale

previgente alla decorrenza del termine fissato dal decreto ministeriale 10 novembre 2014 in precedenza citato;

Considerato che, alla luce delle problematiche segnalate, determinate da carenze organiche e strumentali non imputabili all'Amministrazione, l'orientamento espresso dai Presidenti territorialmente competenti con le note citate risulta senz'altro condivisibile;

Ritenuto, infatti, che la persistenza delle condizioni necessarie a garantire un adeguato livello di funzionalità dell'ufficio mantenuto verificate in sede di valutazione dell'istanza costituisce un elemento imprescindibile affinché si configuri la fattispecie delineata dall'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156;

Valutato che le situazioni rappresentate dai Presidenti dei tribunale di Napoli e Avellino con le note citate, determinando il venir meno dei requisiti di idoneità delle istanze di mantenimento dei predetti presidi giudiziari, comportano la vigenza delle disposizioni soppressive emanate in attuazione della delega prevista dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

Ritenuto, pertanto, di dover escludere gli uffici del giudice di pace di Calabritto, Frigento e Portici dall'elenco delle sedi mantenute con oneri a carico degli enti locali, specificamente individuate dal già citato allegato 1 al decreto ministeriale 10 novembre 2014, come modificato dal decreto ministeriale 18 dicembre 2014;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli uffici del giudice di pace di Calabritto e Frigento, fatto salvo quanto disposto dall'art. 5 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, cessano di funzionare alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Alla medesima data le relative competenze sono attribuite all'ufficio del giudice di pace di Sant'Angelo dei Lombardi.

Art. 2.

1. L'ufficio del giudice di pace di Portici, fatto salvo quanto disposto dall'art. 5 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, cessa di funzionare alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Alla medesima data le relative competenze sono attribuite all'ufficio del giudice di pace di Napoli.

Art. 3.

Gli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 al decreto ministeriale 10 novembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2014 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° dicembre 2014, n. 279, sono modificati nel senso e nei limiti di quanto previsto dagli articoli 1 e 2 che precedono.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2015

Il Ministro: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2015
Ufficio di controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, Reg.ne Prev. n. 1241

15A03530

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 1° aprile 2015.

Intervento del fondo per la crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di accordi sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico con le regioni e le altre amministrazioni pubbliche.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, che, all'articolo 14, ha istituito il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", e, in particolare, l'articolo 23, che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di "Fondo per la crescita sostenibile" ed è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell'apparato produttivo, con particolare riguardo alle seguenti finalità:

a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;

b) il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma;

c) la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

8 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio 2013, con il quale, in applicazione dell'articolo 23, comma 3, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;

Visto, in particolare, l'articolo 15 del citato decreto 8 marzo 2013, che prevede che gli interventi del Fondo per la crescita sostenibile sono attuati con bandi ovvero direttive del Ministro dello sviluppo economico, che individuano, tra l'altro, l'ammontare delle risorse disponibili, i requisiti di accesso dei soggetti beneficiari, le condizioni di ammissibilità dei programmi e/o dei progetti, le spese ammissibili, la forma e l'intensità delle agevolazioni, nonché i termini e le modalità per la presentazione delle domande, i criteri di valutazione dei programmi o progetti e le modalità per la concessione ed erogazione degli aiuti;

Visto, altresì, l'articolo 18 dello stesso decreto 8 marzo 2013 che, al comma 2, prevede che il Fondo per la crescita sostenibile opera attraverso le contabilità speciali, già intestate al Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica, ora denominato Fondo per la crescita sostenibile, n. 1201 per l'erogazione dei finanziamenti agevolati, n. 1726 per gli interventi cofinanziati dall'Unione europea e dalle Regioni e attraverso l'apposito capitolo di bilancio per la gestione delle altre forme di intervento quali i contributi alle spese;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 settembre 2013, n. 228, recante l'intervento del Fondo per la crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici identificati dal Programma quadro comunitario "Orizzonte 2020", come modificato e integrato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 gennaio 2014, n. 25;

Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 25 luglio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 179 del 4 agosto 2014, con il quale sono individuati i termini e le modalità di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni previste dal predetto decreto 20 giugno 2013, nonché le condizioni, i punteggi e le soglie minime per la valutazione delle domande;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) e, in particolare, la Sezione 4 del Capo III, che stabilisce le condizioni per ritenere compatibili con il mercato comune ed esenti dall'obbligo di notifica gli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 del 20 gennaio 2015, recante l'adeguamento al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del decreto 20 giugno 2013;

Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 3 novembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2015, foglio n. 78, con il quale è approvata la convenzione stipulata in data 29 ottobre 2014 tra il Ministero dello sviluppo economico e Banca del Mezzogiorno-Mediocredito centrale S.p.a., nel seguito Soggetto gestore, in qualità di mandataria del raggruppamento temporaneo di operatori economici costituitosi con atto del 23 ottobre 2014, per l'affidamento del servizio di assistenza e supporto al Ministero dello sviluppo economico per l'espletamento degli adempimenti tecnico-amministrativi e istruttori connessi alla concessione, all'erogazione, ai controlli e al monitoraggio delle agevolazioni concesse in favore di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto, in particolare, l'articolo 15 della predetta legge n. 241 del 1990, come integrato dall'articolo 21, comma 1, lettera *t)*, della legge 11 febbraio 2005, n. 15, che prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Considerata l'esigenza di sostenere, nell'attuale congiuntura economica, la competitività di specifici ambiti territoriali o settoriali, oggetto di accordi tra pubbliche amministrazioni, attraverso un intervento in grado di favorire l'adozione di innovazioni dei processi produttivi o dei prodotti derivanti dallo sviluppo delle tecnologie individuate dal Programma di indirizzo strategico dell'Unione europea per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione "Orizzonte 2020";

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Decreta:

Art. 1.

Ambito operativo

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di progetti di ricerca e sviluppo di rilevanza strategica per il sistema produttivo nell'ambito degli Accordi di programma di cui al comma 2.

2. I progetti di cui al comma 1 sono realizzati nell'ambito di Accordi di programma, sottoscritti ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 dal Ministero dello sviluppo economico (nel seguito Ministero) con le regioni e con le altre amministrazioni pubbliche eventualmente interessate, finalizzati a favorire la competitività di territori caratterizzati da situazioni di crisi industriali con

impatto significativo sullo sviluppo e sull'occupazione, anche in relazione alla crisi di specifici comparti produttivi, ovvero lo sviluppo, anche diretto alla salvaguardia dei livelli occupazionali, di singole imprese interessate da processi di riorganizzazione aziendale e produttiva.

Art. 2.

Caratteristiche degli Accordi di programma

1. Gli Accordi di cui all'articolo 1 comma 2 individuano:

a) le finalità dell'accordo;

b) le amministrazioni pubbliche sottoscrittrici dell'accordo, con l'indicazione per ciascuna di esse dei relativi impegni;

c) il quadro finanziario dell'accordo, che deve prevedere il cofinanziamento regionale in misura non inferiore al 10 per cento del costo complessivo a carico della finanza pubblica;

d) le imprese coinvolte nell'attuazione dell'accordo, con l'indicazione per ciascuna di esse dei relativi impegni in merito alla realizzazione dei progetti di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 o, nel caso in cui le stesse non siano individuate nell'accordo medesimo, la procedura per la loro individuazione nel rispetto di quanto previsto nell'articolo 5;

e) i termini per la realizzazione dell'accordo;

f) la misura e la forma delle agevolazioni definite ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4;

g) l'importo minimo e massimo dei costi ammissibili dei progetti di ricerca e sviluppo, nei limiti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *a)*.

2. Oltre a quanto previsto al comma 1, gli Accordi prevedono l'istituzione di un Comitato tecnico per l'attuazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi.

Art. 3.

Progetti ammissibili

1. I progetti ammissibili alle agevolazioni prevedono la realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale strettamente connesse tra loro, in relazione all'obiettivo previsto dal progetto, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie riportate in allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 giugno 2013 citato nelle premesse.

2. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni i progetti di ricerca e sviluppo devono:

a) prevedere costi ammissibili non inferiori a € 800.000,00 (euro ottocentomila) e non superiori a € 40.000.000,00 (euro quaranta milioni);

b) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni e, comunque, pena la revoca, non oltre 3 mesi dalla data del decreto di concessione;

c) avere una durata non superiore a 36 mesi e, comunque, compatibile con il raggiungimento degli obiettivi previsti dallo specifico Accordo di programma. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, il Ministero può concedere una proroga del termine di ultimazione del progetto non superiore a 12 mesi, qualora compatibile coni termini previsti dall'Accordo di programma;

d) nel caso di progetti presentati congiuntamente da più soggetti, prevedere che ciascun proponente sostenga almeno il 10 per cento dei costi complessivi ammissibili;

e) rispettare le eventuali ulteriori condizioni di ammissibilità previste dall'Accordo di programma e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 giugno 2013 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4.

Agevolazioni concedibili

1. Le agevolazioni sono concesse nelle misure previste dall'Accordo di programma, tenuto conto delle risorse finanziarie complessivamente disponibili, e nei limiti delle intensità massime di aiuto, comprensive delle eventuali maggiorazioni, stabilite dagli articoli 4 e 25 del regolamento (UE) n. 651/2014, nella forma del finanziamento agevolato e/o del contributo diretto alla spesa.

2. L'Accordo di programma può prevedere che la prima erogazione sia disposta a titolo di anticipazione, nel limite massimo del 30 per cento del totale delle agevolazioni concesse, in favore delle imprese di ogni dimensione, esclusivamente previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa.

Art. 5.

Procedura di accesso

1. Le domande di accesso all'agevolazione sono presentate al Soggetto gestore, nel rispetto dei termini indicati dall'Accordo di programma e con le modalità indicate dal decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 25 luglio 2014 citato nelle premesse.

2. Nel caso in cui l'Accordo di programma preveda particolari caratteristiche dei soggetti beneficiari e dei programmi ammissibili, nonché specifiche indicazioni in merito agli ambiti tecnologici e ai criteri di valutazione, in relazione ai quali risulti necessario acquisire ulteriori elementi informativi, con successivo decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese sono integrati gli schemi di domanda previsti dal decreto di cui al comma 1.

Art. 6.

Risorse disponibili

1. Per la concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto sono utilizzati euro 80.000.000,00 a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile, che sono pertanto attribuiti alla sezione del Fondo relativa alla finalità di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *a)*, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono integrate dalle ulteriori risorse finanziarie comunitarie, nazionali, regionali e locali definite nei singoli Accordi di programma.

3. Successivamente alla sottoscrizione di ogni singolo Accordo di programma, i relativi fabbisogni a valere sulle risorse di cui al comma 1 sono trasferiti dalla contabilità speciale n. 1201 alla contabilità speciale n. 1726.

Art. 7.

Disposizioni finali

1. Ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui al presente decreto si applicano, per quanto non esplicitamente previsto dai precedenti articoli, le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 giugno 2013 e successive modifiche ed integrazioni e le relative disposizioni attuative.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 2015

Il Ministro: GUIDI

Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2015
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF Reg.ne Prev. n. 1348

15A03480

DECRETO 7 aprile 2015.

Liquidazione coatta amministrativa de «Il Sorbo società cooperativa sociale», in Formello e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale cooperative e mutue ha chiesto che la società «Il Sorbo Società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla sopra citata revisione, dalla quale si evince che la situazione patrimoniale aggiornata al 31 agosto 2014 evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di € 256.106,00 si riscontra una massa debitoria a breve di € 339.896,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 196.286,00;

Considerato che é stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente di rinunciare a formulare osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Il Sorbo Società cooperativa sociale», con sede in Formello (RM) (codice fiscale 08758201001) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dr. Luigi Federico Brancia, nato a Crotone il 15 maggio 1966, domiciliato in Roma, Via Nemorense, n. 91.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 aprile 2015

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A03486

DECRETO 10 aprile 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Progetto lavoro società cooperativa», in Seravezza e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158. recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Progetto Lavoro Società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2012, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 387.141,00 si riscontra una massa debitoria di 564.319,00 ed un patrimonio netto negativo di € -249.154,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Progetto Lavoro Società cooperativa», concede in Seravezza (LU) (codice fiscale 02082430469) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c..

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Gian Paolo Carotti, nato a Firenze il 1º luglio 1966, e domiciliato in Borgo San Lorenzo (FI), in via Olmi n. 2/c.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 aprile 2015

Il Ministro: GUIDI

15A03485

DECRETO 10 aprile 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Istituto scolastico Anna Micheli cooperativa sociale a mutualità prevalente - Onlus in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 27 novembre 2014, n. 527, con il quale la società cooperativa «Istituto Scolastico Anna Micheli Cooperativa sociale a mutualità prevalente - Onlus in liquidazione», con sede in Roma, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Carolina Lussana ne è stato nominata commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 24 febbraio 2015 con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di dimettersi dall'incarico conferitogli;

Vista la proposta con la quale la direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, l'avv. Claudio Santini, nato a Roma il 14 maggio 1968, e ivi domiciliato in via Ruffini, n. 2/A, in sostituzione dell'avv. Carolina Lussana, dimissionaria.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 aprile 2015

Il Ministro: GUIDI

15A03487

DECRETO 10 aprile 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Edizioni Rinascita società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del legale rappresentante dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della «Edizioni Rinascita Società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 171.755,00, si riscontra una massa debitoria pari ad € 1.711.590,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € -1.548.063,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato la propria rinuncia a formulare controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La «Edizioni Rinascita Società cooperativa», con sede in Roma (codice fiscale 12218191000) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c..

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Francesco Grieco, nato a Bari il 29 luglio 1977, e domiciliato in Roma, via Amatrice, n. 38.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 aprile 2015

Il Ministro: GUIDI

15A03488

DECRETO 23 aprile 2015.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Stices.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979 n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979 n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

Visto l'art. 1, commi 498, 499, 500 e 501, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito legge n. 296/06);

Visti la sentenza del Tribunale di Lecco in data 11 aprile 1996 e il decreto del Ministro dell'industria (ora dello sviluppo economico), emesso di concerto con il Ministro del Tesoro (ora dell'economia e finanze) in data 9 maggio 1996, poi integrato in data 5 luglio 1996, con il quale la SpA Cariboni Paride è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stato nominato commissario straordinario il dott. Giorgio Cumin;

Visti la sentenza del Tribunale di Trento depositata in data 7 novembre 1996 ed il successivo decreto in data 17 dicembre 1996 del Ministro dell'industria (ora dello sviluppo economico), emesso di concerto con il Ministro del Tesoro (ora dell'economia e finanze) con il quale la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95 alla Stices SpA con Sede legale in Trento Viale Trieste 7/1 e sede operativa in Colico zona industriale, Numero REA TN - 124901, codice fiscale 00442040481 e p.iva 01230910224, con la preposizione ad essa del medesimo commissario nominato per la capogruppo;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003 con il quale, ai sensi dell'art. 7 della sopra citata legge n. 273/02, sono stati nominati commissari liquidatori nelle imprese in amministrazione straordinaria del Gruppo Cariboni i signori dott. Nicodemo Di Laura, avv. Francesco Pensato, dott. Guido Tronconi;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007 con il quale, a norma dell'art. 1, commi 498 e 499, della sopra citata legge n. 296/06, sono stati nominati commissari liquidatori delle imprese del Gruppo Cariboni i signori dott. Giorgio Cumin, dott. Nicodemo Di Laura, dott. Guido Puccio;

Visto il provvedimento ministeriale in data 15 ottobre 2014 con il quale è stato autorizzato il deposito presso

la cancelleria del Tribunale di Lecco del piano di riparto finale della Stices SpA e disposte le forme della pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito del riparto finale unitamente al bilancio finale della liquidazione e al conto della gestione;

Vista l'istanza pervenuta in data 10 marzo 2015 con la quale i commissari liquidatori riferiscono che è stato eseguito il piano di riparto finale della Società di cui all'autorizzazione ministeriale in data 15 ottobre 2014, e che sono state accantonate su apposito Libretto di deposito bancario a risparmio intestato alla Stices SpA del Credito Valtellinese agenzia di Delebio, le somme destinate ai creditori risultati irreperibili, come da elenco contenuto nella stessa istanza, e chiedono che venga disposta la chiusura della amministrazione straordinaria relativa alla Stices SpA;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Stices SpA a norma dell'art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979 n. 26 sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Stices SpA con sede legale in Trento Viale Trieste 7/1 e sede operativa in Colico zona industriale, Numero REA TN - 124901, codice fiscale 00442040481 e p.iva 01230910224.

Art. 2.

I Commissari provvederanno all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Stices SpA.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di Commercio di Trento per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Roma, 23 aprile 2015

Il Direttore generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali del Ministero dello sviluppo economico
MOLETI

Il Direttore generale del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
LA VIA

15A03489

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 4 maggio 2015.

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione della Repubblica federale democratica del Nepal in conseguenza dell'evento sismico verificatosi il giorno 25 aprile 2015. (Ordinanza n. 246).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, nel quale si dispone che agli interventi all'estero del Dipartimento della protezione civile si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, con la quale è stato istituito il meccanismo unionale di protezione civile;

Vista la nota Neb/Pol/EU/ECHO/258 del 25 aprile 2015 dell'Ambasciata del Nepal presso l'Unione europea con la quale il Governo della repubblica Federale democratica del Nepal ha richiesto l'assistenza della Direzione generale aiuti umanitari e protezione civile (DGECHO) della Commissione europea;

Considerato che, l'Ufficio per il coordinamento degli affari umanitari delle Nazioni Unite (OCHA) ha attivato il sistema di coordinamento internazionale;

Considerato che la Repubblica italiana, nell'ambito dei rapporti di cooperazione internazionale e del meccanismo unionale, partecipa alle attività di assistenza alle popolazioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravità;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 aprile 2015 con cui è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico del 25 aprile 2015 che ha interessato il territorio della Repubblica federale democratica del Nepal;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 244 del 28 aprile 2015, recante disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione della Repubblica federale democratica del Nepal colpita dal predetto evento sismico;

Considerata la necessità rappresentata per le vie brevi dalla Croce Rossa Italiana di poter accedere ai benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001 per assicurare il proprio supporto all'azione umanitaria in campo sanitario della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa di Ginevra nel predetto territorio della Repubblica federale democratica del Nepal, sostenendone gli oneri con risorse del proprio bilancio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 208 del 30 dicembre 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e della Ordinanza Commissariale attuativa n. 540 del 4 novembre 2010;

Ravvisata, quindi, la necessità di integrare le disposizioni contenute nella predetta ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 244 del 28 aprile 2015 al fine di consentire la partecipazione della Croce Rossa Italiana alle attività umanitarie in campo sanitario promosse dalla Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa nel territorio interessato dal sisma;

Considerata altresì la necessità di provvedere alla suddetta integrazione anche alla luce di sopravvenute esigenze urgenti connesse alle attività di assistenza e soccorso alla popolazione e di supporto alle attività in corso a cura delle autorità nepalesi poste in essere dallo Stato italiano ai sensi della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 244 del 28 aprile 2015;

Sentito il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;

Dispone:

Art. 1.

Ulteriori iniziative urgenti di protezione civile

1. Al fine di garantire il supporto alle autorità della Repubblica federale democratica del Nepal con riferimento alle attività in corso nelle zone particolarmente impervie del territorio nepalese finalizzate a fornire l'assistenza alla popolazione presente in tali zone nonché facilitare il rimpatrio dei cittadini stranieri è disposto l'invio di un gruppo di intervento composto da funzionari del Dipartimento della protezione civile, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da esperti in interventi in zone impervie individuati dalla Provincia Autonoma di Trento.

Art. 2.

Ulteriori disposizioni amministrative

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 244 del 28 aprile 2015, qualora dovessero manifestarsi esigenze urgenti nel territorio della Repubblica federale democratica del Nepal colpito dall'evento sismico in premessa, ai cui oneri le organizzazioni di volontariato impiegate nelle attività di assistenza e soccorso alla popolazione di cui all'art. 1, comma 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 244 del 28 aprile 2015 non potessero fare fronte direttamente in misura integrale, il personale del Dipartimento della protezione civile inviato in loco, previa richiesta delle organizzazioni di volontariato interessate, è autorizzato a trasferire al responsabile operativo in loco dei volontari appartenenti alle medesime organizzazioni parte del denaro contante ricevuto quale anticipazione delle spese di missione ovvero appositamente prelevato in loco, ovvero a sostenere detti oneri mediante utilizzo della carta di credito dipartimentale, ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2010 e del conseguente decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 12 settembre 2012, n. 4499 di rep., anche in deroga ai limiti di importo ivi stabiliti ed all'art. 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Le somme eventualmente utilizzate per le finalità di cui al presente comma saranno comunicate al Dipartimento ai fini del rimborso delle spese di missione ovvero per le attività di rendicontazione delle spese sostenute con la carta di credito dipartimentale.

2. Il personale del Dipartimento della protezione civile, inviato in loco, é altresì autorizzato a prelevare contante e ad acquisire beni e servizi necessari, con le medesime modalità di cui al precedente comma.

3. Alle somme di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 244 del 28 aprile 2015.

Art. 3.

Partecipazione della Croce Rossa Italiana alle attività umanitarie in campo sanitario

1. Per consentire la partecipazione della Croce Rossa Italiana alle attività umanitarie in campo sanitario promosse dalla Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa nel territorio interessato dal sisma, è autorizzata, per la durata dello stato emergenziale, l'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 alla componente volontaristica della Croce Rossa Italiana, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 5-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13.

2. La Croce Rossa Italiana, provvede, anche dopo la scadenza dello stato emergenziale, alla gestione dei procedimenti amministrativi ed al rimborso degli oneri conseguenti all'applicazione dei predetti benefici, ai sensi di quanto previsto dalla citata normativa vigente e nel rispetto delle procedure stabilite dall'Ordinanza del Commissario Straordinario della Croce Rossa Italiana n. 540 del 4 novembre 2010 richiamata in premessa.

3. Alle attività di cui al comma 2, si provvede a valere sulle disponibilità all'uopo destinate nel bilancio della Croce Rossa Italiana, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri conseguenti all'attuazione delle attività di cui agli articoli 1 e 2 della presente ordinanza si provvede nel limite delle risorse di cui all'art. 4 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 244 del 28 aprile 2015.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 2015

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

15A03531

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 8 maggio 2015.

Regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale per uso umano «Harvoni (ledipasvir/sofosbuvir)». (Determina n. 544/2015).

Per il regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale HARVONI (ledipasvir/sofosbuvir) – autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea con la decisione del 26/03/2014 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/14/958/001 90 mg/400 mg – compresse rivestite con film – uso orale – flacone (HDPE) – 28 compresse rivestite con film

EU/1/14/958/002 90 mg/400 mg – compresse rivestite con film – uso orale – flacone (HDPE) – 3 flaconi 3X28 compresse rivestite con film

Titolare A.I.C.:

GILEAD SCIENCES INTERNATIONAL LIMITED

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 , che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n.145;

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro "Visti semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping";

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Vista la domanda con la quale la ditta GILEAD SCIENCES INTERNATIONAL LIMITED ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta del 10/12/2014;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 26/01/2015;

Vista la deliberazione n. 5 in data 18 febbraio 2015 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione N. AIC

Alla specialità medicinale HARVONI (ledipasvir/sofosbuvir) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezione

90 mg/400 mg – compresse rivestite con film – uso orale – flacone (HDPE) – 28 compresse rivestite con film

AIC N. 043731013/E (in base 10) 19QL25 (in base 32)

Confezione

90 mg/400 mg – compresse rivestite con film – uso orale – flacone (HDPE) – 3 flaconi 3X28 compresse rivestite con film

AIC N. 043731025/E (in base 10) 19QL2K (in base 32)

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:

Harvoni è indicato per il trattamento dell'epatite C cronica (chronic hepatitis C, CHC) negli adulti.

Per l'attività specifica per il genotipo del virus dell'epatite C (HCV), fare riferimento al testo del riassunto delle caratteristiche di prodotto.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale HARVONI (ledipasvir/sofosbuvir) è classificata come segue:

Confezione

90 mg/400 mg – compresse rivestite con film – uso orale – flacone (HDPE) – 28 compresse rivestite con film

AIC N. 043731013/E (in base 10) 19QL25 (in base 32)

Classe di rimborsabilità

A

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 16.666,67

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 27.506,67

Confezione

90 mg/400 mg – compresse rivestite con film – uso orale – flacone (HDPE) – 3 flaconi 3X28 compresse rivestite con film

AIC N. 043731025/E (in base 10) 19QL2K (in base 32)

Classe di rimborsabilità

A

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 50.000,00

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 82.520,00

Validità del contratto:

18 mesi, decorrenti dalla prima commercializzazione della specialità SOVALDI (19/12/2014).

Attribuzione del requisito dell'innovatività terapeutica importante, da cui consegue:

- la non applicazione delle riduzioni temporanee di legge;

- l'inserimento nel fondo del 20% per i farmaci innovativi;

- l'inserimento nell'elenco dei farmaci innovativi ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'accordo sottoscritto in data 18 novembre 2010 (Rep. Atti n. 197/CSR).

Sconto obbligatorio alle Strutture pubbliche sul prezzo ex factory come da condizioni negoziali.

L'azienda si impegna a trasmettere con cadenza bimestrale un'analisi circa la stima del numero di pazienti in trattamento con ledipasvir/sofosbuvir per una verifica comparativa dei dati disponibili sul registro *web based.*

Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle Regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di *follow-up*, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia, piattaforma *web* – all'indirizzo https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/ che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

Nelle more della piena attuazione del registro di monitoraggio *web-based*, onde garantire la disponibilità del trattamento ai pazienti le prescrizioni dovranno essere effettuate in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'Agenzia:

http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio.

I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, tramite la modalità temporanea suindicata, dovranno essere successivamente riportati nella piattaforma web, secondo le modalità che saranno indicate nel sito:

http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale HARVONI (ledipasvir/sofosbuvir) è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti (RNRL) – internista, infettivologo, gastroenterologo.

Art. 4.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta - pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 8 maggio 2015

Il direttore generale: PANI

15A03674

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLOGNA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi del comma 5 dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che il sottoelencato marchio di identificazione dei metalli preziosi è stato annullato in quanto l'impresa, già titolare del medesimo, è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna, con la corrispondente determinazione dirigenziale.

La sottoelencata impresa ha presentato, come prescritto dal comma 7 dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, denuncia di smarrimento di tre punzoni in sua dotazione e sotto specificati.

Gli eventuali detentori dei punzoni sopraindicati sono diffidati dall'utilizzarli e sono tenuti a consegnarli alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna.

Denominazione Impresa	Sede	N. marchio	Determinazione dirigenziale	Punzoni smarriti
Andreoli Guglielmo S.r.l. in liquidazione	Via Gramsci 192/F Castelmaggiore (BO)	50-BO	256 del 25 marzo 2015	3

15A03490

MINISTERO DELL'INTERNO

Conclusione del procedimento avviato nei confronti dell'Azienda speciale silvo pastorale del Comune di Traina, ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Con decreto del Ministro dell'interno del 24 aprile 2015, adottato ai sensi dell'art. 143, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si è concluso il procedimento avviato nei confronti dell'Azienda speciale silvo pastorale del comune di Troina.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'interno http://interno.it

15A03455

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Colfen 200 SP 200 mg/g» granulato per uso in acqua da bere per suini.

Estratto del decreto n. 56 del 13 aprile 2015

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario sottoindicato fino ad ora registrata a nome della società Zoetis Italia S.r.l. con sede legale in Roma, via Andrea Doria 41 M 00192 - Cod. Fisc. 12000641006.

COLFEN 200 SP 200 mg/g granulato per uso in acqua da bere per suini:

sacco da 500 g - A.I.C. n. 104505019;

sacco da 1 Kg – A.I.C. n. 104505021;

sacco da 5 Kg – A.I.C. n. 104505033.

È ora trasferita alla società HUVEPHARMA NV, Uitbreidingstraat 80 - 2600 Anversa, Belgio.

La produzione ed il rilascio dei lotti continuano ad essere effettuati come in precedenza autorizzato.

Il medicinale veterinario suddetto resta autorizzato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo decreto sarà notificato alla società interessata.

15A03481

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi «Duoban, 60 mg/g + 1.200.000 UI/g» per suini.

Estratto del provvedimento n. 233 del 14 aprile 2015

Premiscela per alimenti medicamentosi DUOBAN, 60 mg/g + 1.200.000 UI/g per suini.

Confezioni: sacco da 25 Kg - A.I.C. n. 103536013.

Titolare A.I.C.: Industria Italiana Integratori Trei S.p.A. viale Corassori, 62 - 41124 Modena.

Oggetto del provvedimento: variazione: estensione alla specie di destinazione del coniglio.

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, l'estensione alla specie coniglio.

Pertanto le specie di destinazione ora autorizzate sono: suini e conigli;

Le indicazioni terapeutiche della nuova specie sono le seguenti: «Conigli: trattamento delle infezioni enteriche causate da E.Coli, Clostridium perfringens, Salmonella typhimurium».

I Tempi di attesa ora autorizzati sono i seguenti:

Carne e visceri:

Suini: 10 giorni;

Conigli: 1 giorno.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

15A03482

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Bovidox 20, 200 mg/g», polvere per uso orale per bovini (vitelli).

Decreto n. 57 del 14 aprile 2015

Medicinale veterinario BOVIDOX 20, 200 mg/g, polvere per uso orale per bovini (vitelli).

Titolare A.I.C.: la società Filozoo S.r.l. con sede in via del Commercio, 28/30 - 41012 Carpi (MO) - Cod. Fisc. 02770840367;

Produttore responsabile rilascio lotti:

Lo stabilimento Qalian - 34 rue Jean Monnet - ZI d'Etriché - 49500 Segré - Francia;

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

cestello da 1 Kg A.I.C. n. 104592011;

sacco da 5 Kg A.I.C. n. 104592035.

Composizione:

Principio attivo: Doxiciclina (come iclato) 200,00 mg.

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

Specie di destinazione: bovini (vitelli);

Indicazioni terapeutiche: trattamento di infezioni causate da batteri sensibili alla doxiciclina.

Nei bovini per infezioni respiratorie e del tratto gastrointestinale sostenute da agenti patogeni sensibili alla doxiciclina;

Tempi di attesa: Bovini (vitelli): carne e visceri: 14 giorni.

Validità:

del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi.

dopo prima apertura del condizionamento primario: 5 mesi.

dopo ricostituzione nell'acqua di bevanda conformemente alle istruzioni: 24 ore.

dopo diluizione nel latte o nel latte ricostituito conformemente alle istruzioni: 6 ore.

L'acqua medicata non consumata nell'arco delle 24 ore deve essere eliminata.

Il latte medicato che non viene consumato entro le 6 ore deve essere eliminato.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: il presente decreto sarà notificato all'impresa interessata e pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A03483

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Prolongal 200 mg/ml» Soluzione iniettabile per suini.

Estratto del decreto n. 55 del 10 aprile 2015

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario sottoindicato fino ad ora registrata a nome della società Serumwerk Bernburg AG con sede in Hallesche Landstr. 105 b - 6406 Bernburg - Germania.

PROLONGAL 200 mg/ml Soluzione iniettabile per suini, nelle confezioni:

scatola di cartone con 1 flacone in vetro da 100 ml - A.I.C. n. 104599016;

scatola di cartone con 10 flaconi in vetro da 100 ml - A.I.C. n. 104599028;

scatola di cartone con 10 flaconi in LDPE da 100 ml - A.I.C. n. 104599042.

Flacone in LDPE da 100 ml - A.I.C. n. 104599030.

È ora trasferita alla società Bayer S.p.A. con sede in Viale Certosa, 130 - 20156 Milano, Cod. Fisc. 05849130157.

La produzione ed il rilascio dei lotti continuano ad essere effettuati come in precedenza autorizzato.

Il medicinale veterinario suddetto resta autorizzato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo decreto sarà notificato alla società interessata.

15A03484

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GU1-109) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale € **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale € **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:	
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale € **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale € **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:	
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale € **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale € **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:	
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale € **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale € **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale € **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale € **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:	
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale € **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale € **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
*(di cui spese di spedizione € 129,11)** - annuale € **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)** - semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
*(di cui spese di spedizione € 40,05)** - annuale € **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)** - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.